



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 207

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 6 maggio 2014

## I N D I C E

### Commissioni congiunte

3 <sup>a</sup> (Affari esteri-Senato) e III (Affari esteri e comunitari-Camera):	
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 4)</i> . . . . .	Pag. 5
10 <sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo-Senato) e X (Attività produttive, commercio e turismo-Camera):	
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 1)</i> . . . . .	» 6

### Commissioni riunite

2 <sup>a</sup> (Giustizia) e 12 <sup>a</sup> (Igiene e sanità):	
<i>Plenaria</i> . . . . .	Pag. 7
5 <sup>a</sup> (Bilancio) e 6 <sup>a</sup> (Finanze e tesoro):	
<i>Plenaria (*)</i>	
8 <sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni) 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali):	
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	» 18
<i>Plenaria (notturna) (*)</i>	

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali:	
<i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .	Pag. 39
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	» 40
<i>Plenaria (notturna) (*)</i>	
2 <sup>a</sup> - Giustizia:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 38)</i> . . . . .	» 61
<i>Plenaria (*)</i>	

---

(\*) Il riassunto dei lavori delle Commissioni 5<sup>a</sup> (Bilancio) e 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro) (riunite) e 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) (riunite) (notturna) e 1<sup>a</sup> (Affari costituzionali) (notturna) e 2<sup>a</sup> (Giustizia) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 207<sup>o</sup> Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 6 maggio 2014.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

5 <sup>a</sup> - Bilancio:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	62
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	68
7 <sup>a</sup> - Istruzione:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	72
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 79)</i> . . . . .	»	73

### **Commissioni bicamerali**

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	74
Per l'infanzia e l'adolescenza:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	76

---



## **COMMISSIONI CONGIUNTE**

**3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione)**

del Senato della Repubblica

con la Commissione

**III (Affari esteri e comunitari)**

della Camera dei deputati

Martedì 6 maggio 2014

**Uffici di Presidenza integrati  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 4**

*Presidenza del Presidente della III Commissione della Camera*  
**CICCHITTO**

*Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15*

*INCONTRO CON IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA*

**COMMISSIONI CONGIUNTE**

**10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)**

del Senato della Repubblica

con la

**X (Attività produttive, commercio e turismo)**

della Camera dei deputati

Martedì 6 maggio 2014

**Uffici di Presidenza integrati  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 1**

*Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione del Senato*  
**MUCCHETTI**

*indi del Vice Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione del Senato*  
**CONSIGLIO**

*Orario: dalle ore 10,10 alle ore 15*

*AUDIZIONI INFORMALI IN RELAZIONE ALL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO  
N. 90 (EFFICIENZA ENERGETICA)*

## COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> RIUNITE

2<sup>a</sup> (Giustizia)

12<sup>a</sup> (Igiene e sanità)

Martedì 6 maggio 2014

**Plenaria**

**4<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione*

PALMA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

### *SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE*

Prima di avviare l'esame del disegno di legge, il presidente PALMA chiede ai componenti delle Commissioni riunite di manifestare il proprio orientamento sull'organizzazione dei lavori, con particolare riferimento alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti e tenendo conto che il calendario dei lavori dell'Assemblea prevede l'avvio dell'esame del disegno di legge per le ore 11 di martedì 13 maggio.

Interviene il senatore BARANI (GAL), il quale propone che sia garantito un congruo margine di tempo per predisporre idonee proposte emendative, specialmente avendo riguardo al fatto che il testo è particolarmente delicato sotto molteplici profili.

Il senatore GASPARRI (FI-PdL XVII) rileva che le complesse opzioni normative adottate in conseguenza della pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale n. 32 del 2014 rendono opportuno svolgere un ciclo di audizioni che, peraltro, non precluderebbe la possibilità di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti in tempo utile per con-

sentire all'Assemblea di avviare l'esame nella giornata di martedì 13 maggio.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*FI-PdL XVII*) osserva anzitutto che il provvedimento in esame interviene su temi estremamente delicati, quali la disciplina in materia di stupefacenti e la normativa sui farmaci *off-label*, i quali necessitano di un intervento del legislatore a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 e del provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato concernente la vicenda Avastin-Lucentis. Dopo aver sottolineato che la pronuncia della Corte costituzionale incide anche sull'applicazione della normativa in materia di terapia del dolore, formula l'auspicio che i tempi dell'esame consentano di coniugare un adeguato approfondimento del testo, se possibile anche attraverso lo svolgimento di audizioni, con la necessità di assicurare la conversione del decreto.

Il senatore LUMIA (*PD*) osserva che le modificazioni in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza sono certamente un argomento di rilievo, ma non può dirsi che il quadro delle previsioni normative recate dal decreto-legge costituisca una novità. Si tratta, di disposizioni di legge necessarie a ripristinare un quadro organico nella materia a seguito della citata pronuncia della Consulta. Vi è spazio, dunque, per procedere ad un esame approfondito senza bisogno di ricorrere a un'istruttoria legislativa che coinvolga apporti esterni o cicli di audizioni. Peraltro, proprio se si vuole garantire la possibilità di un concreto spazio per l'approvazione di eventuali proposte emendative, si dovrà preservare lo spazio per una possibile una terza lettura che dovrà aver luogo presso la Camera dei deputati, senza rischiare di incorrere nella decadenza del decreto-legge.

A giudizio del senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) è indispensabile mantenere un approccio realistico sui tempi di esame. Le Commissioni riunite dovranno aver cura di prendere in considerazione l'intero impianto normativo del decreto-legge in conversione e non limitarsi alle sole tabelle, le quali non solo costituiscono appena una parte del rilevante tessuto normativo contenuto nel provvedimento d'urgenza ma, se prese in considerazione in modo esclusivo, rischiano di far perdere di vista l'esigenza di un esame ordinato e comprensivo anche delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Il senatore DI MAGGIO (*PI*) rileva che ultimamente l'esame dei provvedimenti normativi sembra sempre costretto negli angusti limiti di un tempo contingentato, che pare richiamare la presunta preminenza della velocità sulla qualità dei lavori parlamentari. Non condividendo questa logica procedurale, manifesta l'esigenza di poter studiare approfonditamente

il testo per avanzare proposte emendative adeguate alla complessità dei contenuti del decreto-legge in conversione.

Il senatore AIROLA (*M5S*) rileva che l'adozione del decreto-legge n. 36 del 2014 determina un rilevante numero di aporie in materia di disciplina degli stupefacenti e di sostanze psicotrope. A tacere di molte implicazioni sulle quali si avrà modo di tornare nel corso dell'esame, ritiene si debba almeno citare l'incoerenza e la mancata chiarezza sul definire le procedure cui partecipa il Dipartimento delle politiche antidroga presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Su questa e su altre questioni poste dal decreto-legge già esaminato dalla Camera dei deputati, sembra annunciarsi la compressione dei tempi di discussione che appare, ormai, un modo di procedere ricorrente nei lavori parlamentari.

La senatrice DIRINDIN (*PD*), dopo aver rilevato che il provvedimento in esame affronta argomenti estremamente rilevanti, in ordine ai quali la necessità di intervento deriva da una sentenza della Corte costituzionale e da un provvedimento dell'Autorità *antitrust*, invita a evitare stravolgimenti del testo, che alla Camera è stato oggetto di ampia discussione, i quali metterebbero a repentaglio la conversione del decreto. Conseguentemente, reputa non condivisibile la proposta di procedere allo svolgimento di audizioni, che comunque dovrebbero essere contenute in un tempo molto ristretto, eventualmente nell'ambito di apposite sedute notturne.

La presidente DE BIASI, considerato che il provvedimento in esame figura nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dalla giornata di martedì 13 maggio, propone di soprassedere dallo svolgimento di audizioni e di dedicare le sedute di domani alla discussione generale, così da poter procedere alle votazioni nella giornata di lunedì 12 maggio, con termine per la presentazione di emendamenti da fissare preferibilmente nella giornata di giovedì 8 maggio.

Il presidente PALMA concorda con la proposta prospettata dalla presidente De Biase e, alla luce degli interventi svolti, ritiene che le Commissioni riunite possano essere convocate già nella giornata di domani, alle ore 14, per avviare la discussione generale che potrà proseguire, se necessario, nella seduta notturna, già convocata per le ore 20. Il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per le ore 18 di giovedì 8 maggio. Nel corso della giornata di lunedì, infine, le Commissioni riunite potranno procedere con la votazione degli emendamenti in modo tale da consentire l'avvio dell'esame in Assemblea per la mattinata di martedì 13.

Non avanzandosi obiezioni così rimane stabilito.

## IN SEDE REFERENTE

(1470) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale*, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il senatore BIANCO (PD), relatore per la 12<sup>a</sup> Commissione, illustra il provvedimento in titolo, soffermandosi sulle parti di maggiore interesse dal punto di vista sanitario.

L'articolo 1 reca modificazioni al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Le modificazioni sono da porre in relazione alla recente sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, che ha dichiarato l'illegittimità delle disposizioni introdotte nel suddetto testo unico da parte degli articoli 4-bis e 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, ritenuti lesivi dell'articolo 77 della Costituzione, per difetto di omogeneità. La dichiarazione di illegittimità costituzionale ha comportato – secondo l'espressa affermazione della sentenza – la reviviscenza delle disposizioni del testo unico nella versione previgente.

Il citato articolo 4-bis, modificando l'articolo 73 del testo unico, aveva unificato il trattamento sanzionatorio previsto per le violazioni concernenti le sostanze stupefacenti e psicotrope, trattamento in precedenza differenziato a seconda che i reati avessero per oggetto le sostanze incluse nelle tabelle II e IV (cosiddette droghe «leggere») ovvero quelle incluse nelle tabelle I e III (cosiddette droghe «pesanti»). Il successivo articolo 4-vicies ter aveva parallelamente modificato il precedente sistema tabellare, stabilito dagli articoli 13 e 14 del testo unico, accorpando le sostanze stupefacenti o psicotrope in 2 tabelle: la prima comprendeva le sostanze stupefacenti o psicotrope in senso proprio, mentre la seconda, articolata in cinque sezioni, individuava le sostanze aventi attività farmacologica e, pertanto, usate in terapia in quanto farmaci.

Il comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in esame modifica l'articolo 2, comma 1, del testo unico, prevedendo che il completamento e i successivi aggiornamenti delle tabelle di cui all'articolo 13 dello stesso testo unico siano operati con decreto del Ministro della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità e l'Istituto superiore di sanità (quest'ultimo parere è stato inserito dalla Camera, in sostituzione del parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche anti-droga).

Il comma 2 modifica l'articolo 13, comma 1, del testo unico, prevedendo che le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza

del Ministero della salute e i medicinali a base di tali sostanze, ivi incluse le sostanze attive ad uso farmaceutico, siano raggruppate in cinque tabelle, definite in conformità ai criteri di cui al successivo articolo 14 dello stesso testo unico.

Il comma 3 sostituisce l'articolo 14 del testo unico, individuando i criteri per la formazione delle suddette tabelle: le prime quattro (I, II, III e IV) riguardano le sostanze stupefacenti e psicotrope poste sotto controllo internazionale e nazionale, mentre la quinta comprende i medicinali a base di sostanze attive stupefacenti o psicotrope di corrente impiego terapeutico ad uso umano o veterinario.

Le altre novelle, di cui ai commi da 4 a 24-*bis* e da 25 a 30, introdotte dall'articolo 1 sono intese a completare il ripristino della disciplina vigente alla data di pubblicazione della citata sentenza n. 32 del 2014, con riferimento alle altre norme dichiarate illegittime, con le opportune modifiche per assicurare il corretto richiamo alle tabelle e con talune integrazioni di coordinamento, relative, in particolare, ai farmaci antidolorifici summenzionati.

Il comma 3-*bis*, inserito dalla Camera, integra l'articolo 19 del testo unico, sviluppando i requisiti già vigenti di buona condotta e di garanzie morali e professionali e specificando che l'autorizzazione del Ministero della salute per la coltivazione, la produzione, l'impiego, l'importazione, l'esportazione, la ricezione per transito, il commercio a qualsiasi titolo o la detenzione per il commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope non può essere rilasciata ai soggetti che abbiano avuto condanne o sanzioni ai sensi degli articoli 73, 74 e 75 del testo unico; in tali ipotesi, le autorizzazioni già rilasciate sono immediatamente revocate.

A tale riguardo, il relatore osserva che la novella non fa riferimento al direttore tecnico, mentre i requisiti generali summenzionati sono posti anche con riguardo a tale figura.

Il comma 13 sostituisce l'articolo 43 del testo unico, capoverso 4-*bis*, con riferimento alla procedura per gli eventuali aggiornamenti dell'elenco dei medicinali di cui al suddetto allegato III-*bis* del testo unico (farmaci oggetto di modalità prescrittive semplificate in base alla disciplina delle cure palliative e della terapia del dolore). La Camera ha aggiunto, ai fini dell'emanazione del decreto del Ministro della salute, al parere del Consiglio superiore di sanità quello dell'Istituto superiore di sanità, in sostituzione del parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche antidroga.

Il comma 13, inoltre, intervenendo sull'articolo 43 del testo unico, al capoverso 5-*bis*, inserito dalla Camera, prevede che la prescrizione di «medicinali» (che figura in luogo della dizione «farmaci») compresi nella tabella dei medicinali, sezione A, per il trattamento degli stati di tossicodipendenza da oppiacei sia effettuata all'interno del piano terapeutico individualizzato, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero della salute.

Il comma 13, infine, ancora intervenendo sull'articolo 43 del testo unico, al capoverso 10-*bis*, inserito dalla Camera, dispone che i medici

chirurgi, su richiesta dei pazienti in corso di trattamento terapeutico con medicinali stupefacenti o psicotropi che si rechino all'estero, provvedano alla redazione della certificazione di possesso dei medicinali stupefacenti o psicotropi, compresi nella tabella dei medicinali da presentare all'autorità doganale all'uscita dal territorio nazionale, individuati con decreto del Ministero della salute, che definisce anche il modello della certificazione.

Il comma 27, lettera d), nel sostituire il comma 7 dell'articolo 120 del testo unico, prevede la soppressione, per gli operatori del servizio pubblico per le «dipendenze» (non più «tossicodipendenze») e delle strutture private autorizzate, dell'obbligo di segnalare all'autorità competente le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma terapeutico alternativo a sanzioni amministrative o ad esecuzione di pene detentive. Detti operatori non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto in ragione della propria attività professionale (obbligo già previsto dalle novelle dichiarate illegittime, per il suddetto vizio di natura procedurale, dalla succitata sentenza n. 32 del 2014).

L'articolo 2, relativo all'efficacia degli atti amministrativi adottati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, detta, tra l'altro, una disposizione transitoria, garantendo che gli atti amministrativi adottati ai sensi del testo unico fino alla data di pubblicazione della ridetta sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, vale a dire fino al 5 marzo 2014, «riprendono» a produrre effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (la Camera, al riguardo, ha sostituito la parola «continuano» con quella «riprendono»).

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di impiego di medicinali per indicazioni terapeutiche diverse da quelle contemplate nell'autorizzazione all'immissione in commercio (cosiddetto uso *off-label*).

Il comma 1 – nel testo approvato dalla Camera – integra l'articolo 48, comma 19, lettera b), numero 3) della legge 24 novembre 2003 n. 326, prevedendo che il fondo istituito presso l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ed alimentato con i contributi obbligatori a carico delle aziende farmaceutiche possa essere destinato anche alla sperimentazione clinica di medicinali per un impiego non compreso nell'autorizzazione all'immissione in commercio. Tale destinazione può essere operata, sentito il Consiglio superiore di sanità, anche su richiesta delle regioni e delle province autonome o delle società scientifiche nazionali del settore clinico di specifico interesse.

Il comma 2 – come riformulato dalla Camera – inserisce nell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 648, dopo il comma 4, la previsione che, anche qualora sussista un'alternativa terapeutica nell'ambito dei medicinali autorizzati, siano inseriti, previa valutazione dell'AIFA, secondo parametri di economicità ed appropriatezza, nel novero dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale i medicinali che possono essere impiegati per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, purché tale indicazione sia nota e conforme a ricerche condotte nell'ambito della comunità medico-scientifica nazionale ed internazionale. In tale ipotesi, l'AIFA attiva idonei strumenti di monitoraggio a tutela della sicu-

rezza dei pazienti ed assume tempestivamente le necessarie determinazioni. Il comma in esame sopprime, quindi, in relazione ai farmaci in questione, la condizione dell'assenza di una valida alternativa terapeutica.

A tale riguardo, il relatore ricorda che l'articolo 5 della direttiva 2001/83/CE, e successive modificazioni, consente che un medicinale venga impiegato senza autorizzazione all'immissione in commercio, o per un'indicazione terapeutica non compresa in essa, qualora sussistano «esigenze speciali». A livello giurisprudenziale, la Corte di giustizia dell'Unione europea, nella sentenza 29 marzo 2012, C-185/10, relativa all'importazione di farmaci con le stesse sostanze attive, lo stesso dosaggio e la stessa forma di quelli aventi l'autorizzazione all'immissione in commercio, ha osservato che «considerazioni finanziarie» (relative, nella fattispecie, alla competitività del prezzo) non possono, di per sé, condurre a riconoscere l'esistenza di siffatte «esigenze speciali».

In ordine a tale profilo, il relatore ritiene possa essere utile un approfondimento, anche alla luce del parere che sarà reso dalla Commissione 14<sup>a</sup>.

Il senatore GIOVANARDI (NCD), relatore per la 2<sup>a</sup> Commissione, prima di entrare nel merito delle disposizioni previste dal decreto-legge in conversione e delle modifiche proposte dalla Camera dei deputati, rileva preliminarmente che, in seguito all'entrata in vigore del provvedimento d'urgenza, l'impianto normativo in materia di stupefacenti rimane sostanzialmente quello che già caratterizzava la disciplina di legge poi dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale. La condizione in cui versano i tossicodipendenti viene inquadrata non come situazione personale da reprimere ma è riguardata dall'ordinamento come uno stato che necessita di cure e assistenza. L'attività di spaccio e cessione delle sostanze stupefacenti è invece repressa con fermezza, ma la specifica condizione in cui viene a trovarsi lo spacciatore, che a sua volta è vittima di un problema di dipendenza, deve tendere ad escludere la sanzione detentiva per favorirne, invece, la riabilitazione e la cura. A queste linee di fondo corrispondono, in buona sostanza, le più importanti opzioni normative previste dal decreto-legge; da ultimo, prima di illustrarne i contenuti di maggior rilievo per la Commissione giustizia, preannuncia l'ipotesi di un apposito ordine del giorno che rivolga una direttiva nei confronti del Governo affinché le sostanze stupefacenti derivanti dalla *cannabis* siano prese in considerazione discernendo quelle dai principi attivi più alti e pericolosi, da quelle che, invece, possono essere mantenute nella tabella II. Se tale atto di indirizzo fosse accolto dal Governo o approvato in Commissione si potrebbe ricondurre a definitiva coerenza il sistema tabellare, in modo tale che sostanze stupefacenti di pari dannosità e rischio siano trattate in modo identico e differenziate da quelle meno pericolose per la salute.

Tanto premesso, passa a illustrare i contenuti del decreto-legge n. 36 del 20 marzo 2014 che si compone di quattro articoli.

Il primo di essi reca modificazioni al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309.

Il secondo articolo disciplina l'efficacia degli atti amministrativi adottati ai sensi dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Infine, mentre l'articolo 3 reca disposizioni in materia di impiego di medicinali (la rubrica dell'articolo è stata opportunamente modificata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati), l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento d'urgenza.

L'articolo 1 è volto a far fronte alla sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale. Tale pronuncia, come ormai noto, ha dichiarato l'illegittimità delle modifiche operate sul testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, dalle disposizioni recate dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, con la quale si convertiva l'ultimo decreto-legge del 2005, adottato nel corso della XIV legislatura.

Senza soffermarsi a lungo sugli effetti sortiti dalla sentenza di accoglimento della Corte costituzionale, ritiene comunque opportuno precisare che la declaratoria di illegittimità si fonda sulla ritenuta disomogeneità e dunque estraneità al testo del provvedimento d'urgenza degli emendamenti approvati in sede di conversione di quel decreto-legge, da parte delle Camere. Atteso, dunque, che la pronuncia di illegittimità non deve ricondursi al merito delle scelte legislative adottate agli inizi del 2006, il relatore passa ad illustrare il tenore dell'intervento che il Governo ha predisposto per far fronte alle conseguenze della sentenza della Consulta.

All'articolo 1 del decreto-legge in esame sono allegato cinque tabelle; le prime quattro riguardano le sostanze stupefacenti e psicotrope sottoposte a controllo internazionale e nazionale; la quinta tabella, invece, comprende i medicinali di impiego terapeutico ad uso umano o veterinario. Ora, stante la reviviscenza della disciplina antecedente la novella dichiarata illegittima dalla Corte, l'articolo 1 del decreto-legge si è occupato innanzi tutto di stabilire che il completamento e l'aggiornamento di tali prospetti tabellari si effettuano una volta sentiti il Consiglio Superiore di Sanità e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento nazionale per le politiche antidroga. In seguito all'esame presso la Camera dei deputati, a quest'ultimo soggetto è stato sostituito l'Istituto Superiore di Sanità.

Tale modifica nei soggetti legittimanti ad esprimere parere è stata poi coerentemente introdotta in altre disposizioni del testo.

Il successivo comma 2 del medesimo articolo 1, reca modifiche all'articolo 13 del testo unico. Viene pertanto ribadita l'impostazione per cui le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte a vigilanza, nonché i relativi medicinali, sono raggruppati in cinque tabelle allegato. È poi appositamente indicata la procedura per l'esclusione da una o più misure di controllo dei medicinali e dispositivi diagnostici che, in forza della loro composizione quantitativa e qualitativa non possono trovare un uso diverso da quello cui sono destinati.

Il comma 3, nell'introdurre modifiche all'articolo 14 del testo unico, disciplina i criteri per la formazione delle tabelle. Al riguardo, sempre li-

mitatamente ai profili di competenza inerenti la Commissione giustizia, sottolinea che nella tabella I sono indicate otto famiglie di sostanze e di preparazioni, rispetto alle quali il solo punto 6 in materia di tetraidrocannabinoli ha subito una modifica nel corso dell'esame presso la Camera. Nella tabella II si fa espresso riferimento alla *cannabis* e ai prodotti da essa ottenuti; in tabella III sono indicate sostanzialmente le sostanze barbituriche nonché altre sostanze ad effetto ipnotico sedativo ad esse assimilabili. In tabella IV vengono invece indicate le sostanze per le quali sono state accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica, la cui intensità e gravità è commisurata a quelli prodotti dalle sostanze elencate nelle tabelle I e III. Quest'intensità e gravità devono comunque essere minori di quelle indotte dalle sostanze ivi previste.

Evidenzia, quindi, il tenore del comma 3-*bis*, anch'esso introdotto dalla Camera dei deputati, in materia di rilascio di autorizzazioni per la coltivazione, la produzione, l'impiego, l'importazione, l'esportazione, la ricezione per transito, il commercio o la detenzione per il commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope. Tali attività sono comunque precluse a coloro ai quali siano state irrogate condanne o sanzioni ai sensi degli articoli 73, 74 e 75 del testo unico. Peraltro, le autorizzazioni già rilasciate sono sottoposte a revoca immediata, qualora si versi in una delle ipotesi descritte. Va poi aggiunto che con una puntuale modifica al comma 4 del medesimo articolo, la Camera dei deputati ha ritenuto di escludere dal divieto di coltivazione la canapa coltivata esclusivamente al fine di produrre fibre o per gli altri usi industriali consentiti dalla vigente disciplina dell'Unione europea.

Sempre con riferimento agli specifici profili di interesse della Commissione giustizia, al comma 27, lettera *d*) del testo unico è stata apportata una modificazione significativa, poiché è stato soppresso, in capo agli operatori del servizio pubblico per le tossicodipendenze, l'obbligo di segnalare all'autorità competente le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma terapeutico alternativo a sanzioni amministrative o ad esecuzione di pene detentive.

Sugli obblighi di informazione e registrazione, precisa che rimangono in vigore, invece, quelli previsti dal decreto-legge agli articoli 45, 60, 61, 63, 65 e 66 del testo unico.

Passa dunque all'illustrazione delle modifiche apportate all'impianto sanzionatorio. Innanzitutto l'articolo 45 in materia di dispensazione dei medicinali reca un comma 9, secondo il quale, salvo che il fatto costituisca reato, chi contravviene alle disposizioni relative alle modalità per dispensare i medicinali, incorre nella sanzione amministrativa pecuniaria di una somma che va da 100 a 600 euro.

In base all'articolo 24-*bis* introdotto dalla Camera dei deputati vengono apportate puntuali modifiche all'articolo 73 del testo unico. L'impianto normativo di tale articolo viene modificato inserendo una nuova disciplina in materia di reati di lieve entità. In tali evenienze la pena della reclusione prevede una cornice edittale che va da sei mesi a quattro anni, mentre la multa va da 1.032 euro a 10.329 euro. La lieve entità si deter-

mina valutando i mezzi, le modalità o le circostanze delle azioni, ovvero la qualità e la quantità delle sostanze.

Il comma 5-*bis* del medesimo articolo stabilisce che, nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (cosiddetto patteggiamento di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale), in luogo delle pene detentive e pecuniarie può applicarsi il lavoro di pubblica utilità, per una durata corrispondente a quello della sanzione detentiva irrogata. Naturalmente, non solo tale norma si applica per i reati di lieve entità, ma è espressamente stabilito che, sempre ai fini dell'applicazione della norma, essi devono essere commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope. Con riferimento, invece, alle modifiche apportate all'articolo 75, che ha riguardo alle condotte connesse agli stupefacenti se consumati per farne uso personale, l'impostazione rimane quella per cui, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III si ha un regime sanzionatorio amministrativo più grave, mentre se si tratta delle tabelle II e IV, le sanzioni amministrative possono protrarsi per un periodo da uno a tre mesi. Di particolare rilievo è l'inserimento di una norma volta a determinare le modalità di accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale di tali sostanze. Si tratta, in realtà, di due presupposti di cui tener conto: il primo è che la quantità di sostanza non sia superiore ai limiti massimi indicati con un decreto interministeriale. La norma si addentra nel tentativo di descrivere le modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti, citandone il peso lordo complessivo e il confezionamento frazionato. Il secondo rilievo da prendere in considerazione è che i medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope non eccedano il quantitativo prescritto.

Infine, si sofferma brevemente sull'articolo 2 del decreto-legge nella parte in cui stabilisce che, alla data di entrata in vigore del provvedimento in conversione, riprendono a produrre effetti gli atti amministrativi adottati sino alla data di pubblicazione della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale. Segnala a riguardo che, da un lato, la Camera dei deputati ha ritenuto di sostituire il termine «continuano» con il termine «riprendono», il che importa qualche supplemento di riflessione, dato che si lascia ad intendere che vi possa essere una cesura nell'efficacia degli atti amministrativi adottati nel periodo intercorrente tra la pronuncia della Consulta, il decreto-legge e la legge di conversione. Per altro verso, la Camera dei deputati ha introdotto una correzione retroattiva dei richiami alla tabella II che sono da intendersi come riferiti alla tabella dei medicinali, come rideterminata dall'allegato A del decreto-legge. Si dovrebbe così porre rimedio in anticipo a non pochi dubbi interpretativi sulle norme contenute nei decreti applicativi del Testo unico più volte citato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE*

Il presidente PALMA ricorda che le Commissioni riunite sono convocate alle ore 14 di domani per lo svolgimento della discussione generale.

Prendono atto le Commissioni riunite.

*La seduta termina alle ore 15.*

## COMMISSIONI 8<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE

**8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni)**

**13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

Martedì 6 maggio 2014

### Plenaria

**18<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente della 8<sup>a</sup> Commissione*

**MATTEOLI**

*Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini.*

*La seduta inizia alle ore 11,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1413) Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 30 aprile.

Il presidente MATTEOLI avverte della presentazione degli emendamenti 5.4 (testo 2) e 12.14 (testo 2), che riformulano le corrispondenti proposte emendative già depositate. I relatori hanno inoltre presentato gli ulteriori emendamenti 3.28, 5.17, 5.18 (testo 2), 5.19, 8.200, 9.16, 9.17, 9.17, 9.18, 10.15 (testo 2), 13.8, 13.9, 13.10, 13.11 e 13.12, pubblicati in allegato. Nell'accettare, dopo la scadenza del termine, le riformulazioni di emendamenti già presentati ovvero i nuovi emendamenti dei relatori, la Presidenza si è riservata di valutarne, di volta in volta, la proponibilità ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento. Dichiara quindi improponibile per estraneità di materia l'emendamento 5.16 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto della seduta precedente. A seguito di una approfondita valutazione riconsidera la dichiarazione di inammissibilità già formulata sugli emendamenti 9.0.4, 9.0.10, 9.0.11, 9.0.12 e 9.0.13, anche in

considerazione del sostegno condiviso dalla maggior parte dei gruppi parlamentari sul tema dei *bonus* per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici.

Propone infine di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti ai nuovi emendamenti dei relatori alle ore 18 di oggi.

Le Commissioni riunite convergono.

Il relatore per la 13<sup>a</sup> Commissione MIRABELLI (PD) sottolinea che i nuovi emendamenti presentati dai relatori mirano a risolvere questioni particolarmente delicate rispetto alle quali si è riscontrato l'interesse convergente dei Gruppi, seppur con sfumature diverse. In particolare, l'emendamento 3.27 chiarisce che la disposizione di cui all'articolo 3 si estende a tutti i conduttori di alloggi di proprietà degli istituti autonomi di case popolari comunque denominati. L'emendamento 3.28 mira a fornire tutela ai familiari di appartenenti alle Forze dell'ordine che continuano ad usufruire degli alloggi di servizio, per un periodo di ulteriori tre anni dalla cessazione del servizio stesso, nel caso in cui ricorrano specifiche circostanze. L'emendamento 4.34 estende ai Comuni la facoltà di accedere alle risorse stanziare dall'articolo 4 per la ristrutturazione degli alloggi speciali ed accelera le procedure ed i bandi appositamente previsti. L'emendamento 5.19 dispone sulla decorrenza dell'entrata in vigore della norma recata dall'articolo 5. L'emendamento 5.17 prevede che chi occupa abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possa partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi adibiti a tale destinazione per i successivi dieci anni decorrenti dall'accertamento dell'occupazione abusiva. L'emendamento 5.18 (testo 2) fa salvi, fino alla data del 30 giugno 2014, gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 23 del 2011. L'emendamento 7.4 dispone in materia di detrazioni fiscali sulle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. L'emendamento 8.2000 regola la clausola di riscatto dell'unità immobiliare adibita ad alloggio sociale e le relative condizioni economiche sulla base di appositi atti convenzionali che disciplinano la locazione degli alloggi sociali. L'emendamento 9.16 estende ai Comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza la possibilità di accedere ai canoni di locazione concordati e prevede l'aggiornamento dell'elenco dei Comuni ad alta tensione abitativa, di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003. L'emendamento 9.17 incentiva i contratti di locazione a canone concordato con un'aliquota dell'IMU ridotta allo 0,4 per cento e lascia ai Comuni la facoltà di aumentare o diminuire tale aliquota sino a 0,3 punti percentuali. L'emendamento 12.20 reca disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. L'emendamento 13.8 mira a valorizzare l'attività lirico-sinfonica sull'intero territorio nazionale al fine di accrescere l'offerta culturale e turistica nell'ambito di *EXPO 2015*. Gli emendamenti 13.9, 13.10, 13.11 e 13.12 rispondono infine alle esigenze manifestate dal comune di Milano di derogare ai vincoli e alle restrizioni di bilancio imposte dal patto di stabilità e dalla *spending review*, anche

con riferimento alle spese per il personale necessario a porre in essere attività preparatorie di *EXPO 2015*.

Il relatore per l'8<sup>a</sup> Commissione Stefano ESPOSITO (*PD*) invita i rappresentanti dei Gruppi a valutare l'opportunità di ritirare le proposte emendative i cui contenuti coincidono – come nel caso dell'emendamento relativo al *bonus* per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici – con quelle presentate dai relatori.

Il senatore DALLA ZUANNA (*SCpI*) propone una sospensione dei lavori per consentire un approfondimento dei nuovi emendamenti testé illustrati.

I senatori CALEO (*PD*) e ARRIGONI (*LN-Aut*) si associano alla richiesta.

Il presidente MATTEOLI propone di sospendere i lavori delle Commissioni riunite per procedere agli approfondimenti richiesti.

Le Commissioni riunite convengono.

*La seduta sospesa alle ore 11,55, riprende alle ore 12,55.*

Il presidente MATTEOLI avverte che i relatori hanno presentato i nuovi emendamenti 10.0.100 e 11.0.100.

Si procede di seguito all'esame degli emendamenti all'articolo 1.

Il relatore per l'8<sup>a</sup> Commissione MIRABELLI (*PD*) propone di accantonare gli emendamenti all'articolo 1, ritenendo opportuno approfondire le implicazioni di carattere finanziario ad essi connesse. Invita inoltre il senatore Caleo a ritirare l'emendamento 1.9, del quale sono incerti i profili di costituzionalità.

Il senatore MARTELLI (*M5S*) suggerisce di trasformare l'emendamento 1.9 in un ordine del giorno, convenendo sui contenuti di un indirizzo al Governo di tale tenore.

Il senatore CALEO (*PD*) ritira l'emendamento 1.9.

Le Commissioni riunite convengono sulla proposta di accantonamento.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 2.

Il presidente MATTEOLI dichiara inammissibili gli emendamenti 2.19 e 2.20.

Il relatore per la 13<sup>a</sup> Commissione MIRABELLI (*PD*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 2, ad eccezione degli emendamenti 2.5, 2.6, 2.17 e 2.18, sui quali esprime parere favorevole. Invita il senatore Caleo a riformulare l'emendamento 2.3 in un nuovo testo che preveda che il sostegno alle iniziative intraprese dai Comuni e dalle Regioni, tenendo anche conto delle disponibilità del Fondo per l'accesso alle abitazioni in locazione. Invita il senatore Scibona a riformulare l'emendamento 2.12, sostituendo le parole: «d'intesa con», con la parola: «sentiti».

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore CALEO (*PD*) accetta la riformulazione proposta e presenta l'emendamento 2.3 (testo 2).

Il senatore SCIBONA (*M5S*) accetta la riformulazione proposta e presenta l'emendamento 2.12 (testo 2).

I relatori ed il rappresentante del Governo esprimono parere favorevole sugli emendamenti 2.3 (testo 2) e 2.12 (testo 2).

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) ritira gli emendamenti 2.4 e 2.13 e sottoscrive l'emendamento 2.17.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) sottoscrive l'emendamento 2.17.

La senatrice PUPPATO (*PD*) ritira la firma dall'emendamento 2.17.

Si procede alla votazione degli emendamenti.

La senatrice PUPPATO (*PD*) dichiara il voto favorevole all'emendamento 2.1, che – mediante la soppressione delle lettere *a*) e *c*) dell'articolo 1 – mira a limitare i soggetti che beneficiano delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, impedendo che possano essere fruiti da soggetti privati.

Il senatore Stefano ESPOSITO (*PD*) fa presente che le disposizioni recate dalle lettere che l'emendamento 2.1 intende sopprimere, non diluiscono le risorse stanziare includendo soggetti di natura privata, poiché le agenzie e gli istituti per la locazione, a cui l'articolo 2 fa riferimento, sono soggetti con natura pubblica.

La senatrice NUGNES (*M5S*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 2.1, ribadendo le osservazioni critiche già espresse in merito dal suo Gruppo.

La senatrice MANASSERO (*PD*) dichiara il voto contrario sull'emendamento 2.1, ricordando che l'articolo 2 mira a sostenere le famiglie anche attraverso l'accesso al mercato di nuove abitazioni, grazie alle garanzie fornite dalle agenzie pubbliche.

Il senatore MARTELLI (*M5S*) ritiene opportuno accantonare temporaneamente l'emendamento 2.1.

Il relatore per la 13<sup>a</sup> Commissione MIRABELLI (*PD*) chiarisce le funzioni e le finalità del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Chiede infine una breve sospensione della seduta al fine di cercare una posizione comune sul tema tra i Gruppi.

Le Commissioni riunite convergono sulla proposta del relatore Mirabelli.

*La seduta, sospesa alle ore 13,20, riprende alle ore 13,30.*

Verificata la presenza del numero legale, il presidente MATTEOLI pone ai voti l'emendamento 2.1, che risulta respinto.

Posto ai voti, è respinto anche l'emendamento 2.2.

All'esito di successive votazioni, sono invece approvati gli emendamenti 2.3 (testo 2), 2.5 e 2.6.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 2.7 e 2.8.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 2.9, 2.10 e 2.11, mentre l'emendamento 2.12 (testo 2) risulta approvato.

Con successive votazioni sono respinti gli emendamenti 2.14, 2.15 e 2.16 e sono approvati gli emendamenti 2.17 e 2.18.

Preliminarmente all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 3, il senatore DALLA ZUANNA (*SCpI*) segnala che la Commissione sulle questioni regionali ha evidenziato profili di incostituzionalità derivanti dalla mancata inclusione della Conferenza Stato-Regioni nelle procedure di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2. Invita pertanto i relatori a considerare l'opportunità di presentare una proposta emendativa che riformuli l'articolo 3, comma 1, lettera a) e lettera b), prevedendo l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni sugli accordi aventi ad oggetto procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli IACP e sul decreto ministeriale che disciplina modalità e criteri di operatività del Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli.

Il senatore FILIPPI (*PD*) svolge alcune considerazioni sulla necessità di riformulare l'emendamento 3.9, includendo nella fattispecie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) anche gli Enti pubblici territoriali.

I relatori presentano l'emendamento 3.9 (testo 2), che riformula l'emendamento corrispondente prevedendo l'inclusione degli Enti pubblici territoriali.

Prima di esprimere i pareri, il relatore per la 13<sup>a</sup> Commissione MIRABELLI (*PD*) invita al ritiro degli emendamenti 3.1, 3.111, 3.2 e 3.3, i cui contenuti sono ripresi dall'emendamento 3.9 (testo 2), dovendo altrimenti esprimere parere contrario. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 3.4, 3.5 e 3.6. Invita a riformulare gli emendamenti 3.7, 3.71 e 3.8 in un nuovo testo nel quale, dopo la parola «dovrà» sono inserite le seguenti: «tenere conto anche della possibilità di». Il parere è contrario anche sugli emendamenti 3.10, 3.11, 3.12, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.20, 3.21, 3.210, 3.22, 3.23 e 3.24. Fa presente che l'emendamento 3.28 riformula i contenuti dell'emendamento 3.25 ed esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.26, 3.260 e 3.0.1.

Gli emendamenti 3.16, 3.20, 3.21 e 3.210 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

I senatori ARRIGONI (*LN-Aut*), CALEO (*PD*) e DI BIAGIO (*PI*) accettano la riformulazione proposta dal relatore e presentano l'emendamento 3.7 (testo 2), in sostituzione degli emendamenti 3.7, 3.71 e 3.8.

Il relatore per la 13<sup>a</sup> Commissione MIRABELLI (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 3.7 (testo 2).

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello dei relatori e parere favorevole sulle proposte emendative da questi presentate.

Il senatore CALEO (*PD*) ritira l'emendamento 3.16.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 3.4, 3.5 e 3.6 sono respinti.

Con successive votazioni sono respinti gli emendamenti 3.23 e 3.24.

Le Commissioni riunite convengono di accantonare gli emendamenti 3.1, 3.111, 3.2, 3.3, 3.9 (testo 2), 3.7 (testo 2), 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.17, 3.18, 3.19, 3.22, 3.27, 3.25 e 3.28.

È quindi posto ai voti l'emendamento 3.26, identico all'emendamento 3.260, che risulta approvato.

All'esito del voto risulta approvato anche l'emendamento 3.0.1.

Prima di esprimere il parere sugli emendamenti all'articolo 4, il relatore per la 13<sup>a</sup> Commissione MIRABELLI (*PD*) invita al ritiro degli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.18, 4.19, 4.20, 4.26 e 4.27, facendo presente che l'emendamento 4.34 intende offrire una sintesi delle proposte di modifica in essi contenute, dovendo altrimenti esprimere parere contrario. Il parere è contrario sugli emendamenti 4.7, 4.13, 4.15, 4.17, 4.21, 4.23, 4.29 e 4.0.31, mentre è favorevole sugli emendamenti 4.8, 4.81, 4.9, 4.11, 4.12, 4.16, 4.22, 4.24, 4.28, 4.30, 4.0.32 e 4.0.33. Invita al ritiro dell'emendamento 4.25.

Il senatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) si riserva di ritirare l'emendamento 4.25, in considerazione della riformulazione dell'emendamento 13.0.3, che verte sulla stessa materia.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni riunite convengono di accantonare gli emendamenti all'articolo 4 e quelli aggiuntivi allo stesso articolo.

Il relatore per la 13<sup>a</sup> Commissione MIRABELLI (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 (testo 2), 5.5, 5.7 (testo 2), 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15. Invita la senatrice Moronese a trasformare in un ordine del giorno l'emendamento 5.3.

La senatrice MORONESE (*M5S*) conviene sulla trasformazione dell'emendamento 5.3 nell'ordine del giorno G/1413/5/8 e 13, sul quale il relatore Mirabelli esprime parere favorevole.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello dei relatori e parere favorevole sugli emendamenti da questi presentati, ad eccezione dell'emendamento 5.19, sul quale esprime avviso contrario.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 5.4 (testo 2) e 5.5.

L'emendamento 5.19 è accantonato.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 5.7 (testo 2) e 5.8.

Il senatore RANUCCI (*PD*) chiede chiarimenti sul parere contrario all'emendamento 5.9.

Il relatore per la 13<sup>a</sup> Commissione MIRABELLI (*PD*) fa presente che l'esplicito richiamo all'accertamento di una fattispecie penale rischia di sortire un effetto contrario a quello che si intende conseguire con l'articolo 5 del decreto-legge in esame.

Il senatore CALEO (*PD*) ritira gli emendamenti 5.9, 5.12 e 5.13.

Posti congiuntamente ai voti sono respinti gli emendamenti 5.10 e 5.11.

Posto ai voti l'emendamento 5.414 risulta approvato.

Sono quindi accantonati gli emendamenti 5.17 e 5.18 (testo 2).

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 5.14 e 5.15.

Si procede di seguito all'esame degli emendamenti all'articolo 6, nonché di quelli aggiuntivi allo stesso articolo.

Il relatore per la 13<sup>a</sup> Commissione MIRABELLI (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3 e 6.5. Propone di accantonare gli emendamenti 6.4, 6.6, 6.0.1 e 6.0.2 ai fini di un approfondimento degli aspetti finanziari ad essi connessi.

Il rappresentate del Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore CALEO (*PD*) ritira l'emendamento 6.2.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 6.1, 6.3 e 6.5.

Le Commissioni riunite convengono di accantonare gli emendamenti 6.4, 6.6, 6.0.1 e 6.0.2.

Si procede di seguito all'esame degli emendamenti all'articolo 7, nonché di quelli aggiuntivi allo stesso articolo.

Il relatore per la 13<sup>a</sup> Commissione MIRABELLI (*PD*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 7.2 e 7.4 e parere contrario su tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 7. Propone di accantonare gli emendamenti 7.1 (testo 2), 7.2, 7.3 e 7.4.

Il rappresentante del Governo esprime il parere conforme a quello dei relatori e parere favorevole sulle proposte emendative da questi presentati.

Le Commissioni riunite convengono sull'accantonamento degli emendamenti 7.1 (testo 2), 7.2, 7.3 e 7.4.

Il senatore DALLA ZUANNA (*SCpI*) ritira l'emendamento 7.0.1.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira gli emendamenti 7.0.3 e 7.0.4.

Posto ai voti, l'emendamento 7.0.2 è respinto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15.*

## **NUOVO ORDINE DEL GIORNO E ULTERIORI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1413**

**(al testo del decreto-legge)**

### **G/1413/5/8 e 13**

MORONESE, MARTELLI, CIOFFI, SCIBONA, NUGNES, SERRA, CIAMPOLILLO,  
BLUNDO, CATALFO

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015»,

impegnano il Governo

ad istituire l'Anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale pubblica.

In tale contesto, al fine di favorire l'accesso al mercato delle locazioni dei soggetti meno abbienti e di permettere il monitoraggio dei requisiti soggettivi di assegnazione e di permanenza degli assegnatari degli alloggi di edilizia sovvenzionata, è istituita, nell'ambito dell'Osservatorio nazionale della condizione abitativa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze e del Ministro per gli affari regionali, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale pubblica;

l'anagrafe è articolata a livello regionale mediante l'istituzione di anagrafi presso gli assessorati regionali competenti e assicura la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, garantendo l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali. Entro il 30 giugno 2014 con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti:

a) i contenuti dell'Anagrafe, che dovrà permettere la circolarità delle informazioni anagrafiche, tributarie e catastali tra gli enti locali, le Regioni, le istituzioni centrali e gli enti gestori coinvolti sul territorio;

b) le modalità con cui si procederà al confronto con i dati acquisiti dall'Anagrafe tributaria, l'Agenzia delle Entrate e le Conservatorie dei Registri immobiliari, utilizzando, a tal fine, criteri trasparenti e stabili nel tempo, dei quali deve essere garantita un'adeguata pubblicizzazione;

c) le modalità con cui i risultati vengono calcolati e pubblicati con cadenza annuale;

d) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, i criteri per l'interoperabilità dell'Anagrafe con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nonché le modalità di integrazione e cooperazione della medesima con banche dati già istituite a livello regionale per le medesime finalità, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività;

ai fini dell'articolazione dell'anagrafe in parola, si tiene conto delle diverse competenze in materia attribuite allo Stato e alle regioni, con particolare riferimento alla uniformità dei criteri di formazione e al coordinamento della gestione dei dati;

all'onere derivante dalla realizzazione dell'anagrafe di cui al presente ordine del giorno, valutato nel limite massimo di 3 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

## Art. 2.

### 2.3 (testo 2)

CALEO, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO, CUOMO, MANASSERO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e per sostenere le iniziative intraprese dai Comuni e dalle Regioni» con le seguenti: «tenendo conto anche della disponibilità del Fondo, per sostenere le iniziative intraprese dai Comuni e dalle Regioni».*

---

### 2.12 (testo 2)

SCIBONA, CIOFFI, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, SERRA, CIAMPOLILLO, BLUNDO, CATALFO

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «e definire» inserire le seguenti: «, sentiti i Comuni,».*

---

**Art. 3.****3.9 (testo 2)**

I RELATORI

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «le procedure di alienazione degli immobili di proprietà» aggiungere le seguenti: «dei Comuni, degli enti pubblici territoriali, nonché».*

---

**3.7 (testo 2)**

CROSIO, ARRIGONI

*Al primo comma lettera a), dopo le parole: «, anche in deroga alle disposizioni procedurali previste dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560.» aggiungere: «Il suddetto piano di alienazione dovrà tenere conto anche della possibilità di favorire la dismissione degli alloggi nei condomini misti dove la proprietà pubblica è inferiore al 50% oltre che quelli inseriti in situazioni abitative estranee all'edilizia residenziale pubblica al fine di conseguire una razionalizzazione del patrimonio e una riduzione degli oneri a carico della finanza locale».*

---

**3.28**

I RELATORI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*«1-bis. L'assegnatario degli alloggi concessi ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, ha facoltà di continuare ad usufruire di detti alloggi, per un periodo di ulteriori tre anni dalla cessazione del servizio, nel caso in cui lo stesso sia riformato totalmente o parzialmente per malattia, anche non dipendente da cause di servizio, ovvero cessi dall'incarico per pensionamento. Nel caso di decesso dell'assegnatario, il coniuge o gli aventi diritto hanno facoltà di usufruire dei predetti alloggi per un periodo di ulteriori tre anni a partire dalla morte dell'assegnatario stesso.*

*1-ter. Le facoltà di cui al comma 1-bis sono esercitate nel caso in cui, alla data della richiesta, non sussistano ulteriori istanze di assegnazione. Nel caso in cui, nel periodo di tre anni dalla cessazione del servizio pervengano richieste di assegnazione ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto-legge n. 152 del 1991 e tali richieste eccedano la concreta disponi-*

bilità dell'alloggio salvo il caso in cui la cessazione dal servizio sia causata da malattia o decesso dipendente da causa di servizio».

---

## Art. 5.

### 5.4 (testo 2)

RICCHIUTI, LO GIUDICE, CASSON, ALBANO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5. — 1. I sindaci dei comuni ad alta tensione abitativa, individuati dalla delibera CIPE del 13 novembre 2003, possono disporre l'occupazione degli edifici e delle unità immobiliari non utilizzate da un periodo non inferiore a tre anni, per destinarli ad alloggio sociale. L'occupazione ha durata decennale. I beni immobili sono restituiti al proprietario al termine dei dieci anni o, a cadenze annuali, ove questi dimostri la necessità dell'effettivo utilizzo. Durante il periodo dell'occupazione il proprietario non è obbligato al versamento dei tributi dipendenti dal possesso dell'immobile.

2. All'atto dell'occupazione viene redatto verbale nelle forme di cui all'articolo 49, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Concluso il periodo dell'occupazione, il bene deve essere restituito nelle condizioni esistenti risultanti dal verbale.

3. I comuni assegnano le unità immobiliari secondo graduatorie appositamente formate. L'assegnatario del bene occupato versa al comune un canone determinato secondo le norme dell'edilizia residenziale pubblica. I canoni affluiscono a un apposito fondo, custodito dal comune. Concluso il periodo dell'occupazione, il proprietario può chiedere il versamento di una quota corrispondente ai canoni versati dall'occupante del suo immobile, detratti gli oneri di gestione e manutenzione del bene.

4. Ai fini del presente articolo, i titolari di diritti reali di godimento sono equiparati ai proprietari».

---

## 5.19

I RELATORI

*Al comma 1, premettere le seguenti parole: «A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente articolo».*

---

**5.17**

I RELATORI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. I soggetti di cui al comma 1 che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i successivi dieci anni a decorrere dalla data di accertamento dell'occupazione abusiva».*

---

**5.18 (testo 2)**

I RELATORI

*Dopo il comma , aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Sono fatti salvi, fino alla data del 30 giugno 2014, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».*

---

**5.18**

I RELATORI

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

*«1-bis. Il locatore ha l'obbligo della registrazione nei termini di legge dandone documentata comunicazione, nei successivi sessanta giorni, al conduttore e all'amministratore del condominio anche ai fini di quanto previsto all'articolo 1130, primo comma, numero 6), n. 6, del Codice Civile, in materia di registro dell'anagrafe condominiale.*

*1-ter. Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, ivi comprese situazioni di fatto riconducibili a locazione che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, e comunque entro novanta giorni dalla stipula, si applica la seguente disciplina:*

*a) la durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio;*

*b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 431 del 1998;*

*c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari a tre volte la rendita catastale. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti.*

1-*quater*. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applicano anche ai casi in cui:

a) nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo;

b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio.

1-*quinquies*. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi sorti sulla base dei contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.».

*Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire la rubrica con lo seguente: «Norme per favorire la lotta all'occupazione abusiva di immobili e la regolare registrazione dei contratti di locazione».*

---

## Art. 8.

### 8.200

I RELATORI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Le convenzioni che disciplinano le modalità di locazione degli alloggi sociali, di cui al decreto ministeriale di attuazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, possono contenere la clausola di riscatto dell'unità immobiliare e le relative condizioni economiche. La clausola comunque non può consentire il riscatto prima di sette anni dall'inizio della locazione. Il diritto al riscatto può essere esercitato solo dai conduttori privi, nel comune di residenza, di altra abitazione di proprietà adeguata alle esigenze del nucleo familiare. Chi esercita il riscatto non può rivendere l'immobile prima dello scadere dei 5 anni.»

---

## Art. 9.

### 9.16

I RELATORI

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-*bis*. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli

eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2-ter. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il CIPE aggiorna l'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003.».

---

## 9.17

I RELATORI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 731, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: "è attribuito ai comuni un contributo di 625 milioni di euro" sono aggiunte le seguenti: ", a valere sulle risorse di cui al primo periodo e fino a concorrenza del relativo ammontare per l'anno 2014 l'aliquota dell'imposta municipale propria è ridotta allo 0,4 per cento per gli immobili locali ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in tali casi i comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,3 punti percentuali.».

---

## 9.18

I RELATORI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il CIPE aggiorna l'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003.».

---

## Art. 10.

### 10.15 (testo 2)

I RELATORI

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «ai fini del presente articolo» e, al secondo periodo, prima delle parole: «Si considera altresì», premettere le seguenti: «Ai fini del presente articolo,».*

---

**10.0.100**

I RELATORI

*Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Contributi a Cooperative edilizie)*

È autorizzato un contributo decennale, pari ad euro 2 milioni annui, per la concessione di contributi integrativi da destinare prioritariamente alle cooperative, non incluse nel finanziamento integrativo di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 136, che abbiano iniziato o ultimato il programma dei lavori per le finalità già definite dall'articolo 7, terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492.

L'entità dei contributi integrativi è determinata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in misura tale che il contributo complessivo, per ciascun intervento, sia pari al 4 per cento della spesa riconosciuta ed approvata, inclusi gli oneri finanziari.

Il contributo integrativo di cui al comma 2 decorre dall'anno 2015 e termina alla scadenza dell'ultimo contributo concesso, comunque non oltre l'anno 2024. E' escluso il periodo pregresso.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si provvede con il parziale utilizzo dei fondi giacenti sul conto corrente della Cassa Depositi e Prestiti, destinati a programmi centrali di edilizia residenziale agevolata, di cui all'articolo 2, primo comma, lettera f) della legge 5 agosto 1978, n. 457.».

---

**Art. 11.****11.0.100**

I RELATORI

*Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

«1. Dopo il comma 7 dell'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 98 del 2013, è aggiunto il seguente: "7.bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non si appli-

cano ai trasferimenti di immobili effettuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85."».

---

## Art. 12.

### 12.14 (testo 2)

MATTEOLI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara per l'affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori pubblicati a decorrere dalla data di efficacia del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013 e fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 1, nonché gli atti, i provvedimenti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi bandi e avvisi. La salvezza riguarda i profili concernenti la qualificazione richiesta per la partecipazione alle procedure di affidamento con riferimento alle categorie di lavorazioni e qualificazione obbligatoria e alle categoria di cui all'articolo 37, comma 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.».

---

## Art. 13.

### 13.8

I RELATORI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al fine di accrescere e migliorare l'offerta culturale e turistica finalizzata al grande evento EXPO 2015, anche attraverso la massima valorizzazione dell'eccellenza italiana costituita dall'attività lirico-sinfonica sull'intero territorio nazionale, il fondo di rotazione di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è incrementato, per l'anno 2014, di 50 milioni di euro. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari". Al fine dell'erogazione

delle risorse di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 7, dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 91 del 2013».

---

### 13.9

I RELATORI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche

dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "dell'articolo 6" sono aggiunte le seguenti: "nonché dei commi 2, 2 bis e 28, dell'articolo 9,"

b) dopo le parole "30 luglio 2010 n. 122," sono aggiunte le seguenti: " e le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296."

c) dopo le parole "del grande evento." sono aggiunte le seguenti: "Agli enti locali di cui al precedente capoverso non si applica altresì, fino al 31 dicembre 2015, il vincolo contrattuale previsto dagli articoli 10, comma 3, del CCNL 31 marzo 1999 e 14 del CCNL 1 aprile 1999, comparto regioni Autonomie Locali.».

---

### 13.10

I RELATORI

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis, All'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "dell'articolo 6" sono aggiunte le seguenti: "nonché dei commi 2, 2 bis e 28, dell'articolo 9,"

b) dopo le parole "30 luglio 2010 n. 122," sono aggiunte le seguenti: " e le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."

c) dopo le parole "del grande evento." sono aggiunte le seguenti: "Agli enti locali di cui al precedente capoverso non si applica altresì, fino al 31 dicembre 2015, il vincolo contrattuale previsto dagli articoli 10, comma 3, del CCNL 31 marzo 1999 e 14 del CCNL 1 aprile 1999, comparto regioni Autonomie Locali.".

4-ter. All'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "di cui al quinto" aggiungere le seguenti: "e sesto";

b) dopo le parole "decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150," aggiungere le seguenti: "nonché, per la città di Milano in virtù dello svolgimento degli impegni internazionali legati alla presidenza italiana del semestre europeo e ad Expo 2015, adottati fino al 31 dicembre 2015".

4-quater. All'articolo 46-ter, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "le società *in house* degli enti locali soci di EXPO spa" sono aggiunte le seguenti: "e gli enti locali e regionali impegnati nelle attività funzionali alla realizzazione dell'Esposizione Universale,"

b) le parole "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016"».

---

### 13.11

I RELATORI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 46-ter, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "le società *in house* degli enti locali soci di EXPO spa" sono aggiunte le seguenti: "e gli enti locali e regionali impegnati nelle attività funzionali alla realizzazione dell'Esposizione Universale,"

b) le parole "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016"».

---

### 13.12

I RELATORI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "di cui al quinto" aggiungere le seguenti: "e se-  
sto";

b) dopo le parole "decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150," ag-  
giungere le seguenti: "nonché, per la città di Milano in virtù dello svolgi-  
mento degli impegni internazionali legati alla presidenza italiana del se-  
mestre europeo e ad Expo 2015, adottati fino al 31 dicembre 2015"».

---

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Martedì 6 maggio 2014

**Sottocommissione per i pareri**52<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*  
PALERMO*La seduta inizia alle ore 10,50.*

**(1464) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; in parte non ostativo e in parte contrario sugli emendamenti)

Il relatore RUSSO (*PD*) illustra il decreto-legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Illustra, quindi, i relativi emendamenti, sui quali propone di formulare un parere non ostativo, ad eccezione degli emendamenti 2.51, 2.52, 2.53, 2.128, 2.129, 2.130, 2.131, 2.135, 2.136, 2.137, 2.0.8, 2.0.9 e 2.0.10, sui quali propone di esprimere un parere contrario, in quanto le disposizioni ivi previste intervengono sulla materia «formazione professionale», riconducibile alla competenza residuale generale delle Regioni.

La Sottocommissione concorda.

**(1413) Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015** (Parere alle Commissioni 8<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli emendamenti riferiti al decreto-legge in titolo.

Quanto all'emendamento 1.9, propone di formulare un parere non ostativo, a condizione che la disposizione ivi prevista sia formulata non

come obbligo, ma come facoltà e che sia in ogni caso lasciata alla Regione la scelta dello strumento con il quale provvede.

In riferimento all'emendamento 2.16, propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando che la disposizione ivi prevista sembra introdurre una forma di potere sostitutivo dello Stato, al di fuori delle procedure ordinariamente previste e in presenza di presupposti che attengono all'autonomia normativa e finanziaria delle Regioni.

Sugli emendamenti 4.29, 4.0.32 e 5.4 (testo 2) ritiene necessario esprimere un parere non ostativo, a condizione che le norme ivi previste, che appaiono di eccessivo dettaglio, siano riformulate in modo da rispettare l'autonomia riconosciuta in materia agli enti locali.

Quanto agli emendamenti 10.70, 10.71, 10.72 e 10.73, propone di formulare un parere non ostativo, a condizione che le disposizioni ivi previste siano formulate come facoltà, al fine di rispettare l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni.

Propone, infine, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Conviene la Sottocommissione.

*La seduta termina alle ore 11.*

## **Plenaria**

### **145<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza della Presidente*  
**FINOCCHIARO**

*Intervengono il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Scalfarotto e Pizzetti e per la giustizia Ferri.*

*La seduta inizia alle ore 11,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1470) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di**

*medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il relatore RUSSO (*PD*) illustra il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 36 del 20 marzo 2014 è assegnato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento per la valutazione circa la sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza, di cui all'articolo 77 della Costituzione.

Il decreto-legge, che si compone di quattro articoli, è volto, da un lato, a modificare la disciplina in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope a seguito del pronunciamento della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittime alcune disposizioni contenute nella cosiddetta legge Fini-Giovanardi, e, dall'altro, a favorire l'utilizzazione di un farmaco per patologie diverse da quelle previste al momento della commercializzazione (uso *off-label*), se il farmaco stesso risulta economicamente più conveniente rispetto a un medicinale regolarmente autorizzato.

L'articolo 1 del provvedimento reca alcune modifiche al testo unico sugli stupefacenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. Queste si sono rese necessarie a seguito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità degli articoli 4-*bis* e 4-*vicies ter* del decreto-legge n. 272 del 2005, convertito dalla legge n. 49 del 2006. Tali norme avevano modificato l'articolo 73 e numerose altre disposizioni del testo unico sugli stupefacenti, unificando il regime sanzionatorio previsto per le violazioni concernenti tutte le sostanze stupefacenti. In precedenza, invece, le sanzioni erano differenziate a seconda che i reati avessero per oggetto le sostanze stupefacenti o psicotrope incluse nelle tabelle II e IV (cosiddette «droghe leggere») ovvero quelle incluse nelle tabelle I e III (cosiddette «droghe pesanti»). Il decreto-legge n. 272 del 2005, inoltre, aveva modificato il precedente sistema tabellare, introducendo due sole tabelle e stabilendo l'inserimento nella nuova tabella I degli stupefacenti, che prima erano distinti in differenti gruppi.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 4-*bis* e 4-*vicies ter* ha comportato – per espressa affermazione della Consulta – la reviviscenza delle disposizioni del testo unico in materia di stupefacenti vigenti prima dell'entrata in vigore della suddetta legge di conversione n. 49 del 2006. In particolare, sono tornate in vigore le sei tabelle previste prima della riforma del 2006, nelle quali con il decreto-legge sono anche introdotte le sostanze stupefacenti di ultima generazione, inserite nelle tabelle con decreti ministeriali di aggiornamento emanati dal 2006 al 2013, le cui norme sono state coinvolte dalla caducazione operata dalla richiamata sentenza della Corte costituzionale.

La cancellazione dei citati articoli ha prodotto effetti anche sulla disciplina del servizio di assistenza farmaceutica relativo alle modalità di prescrizione, dispensazione e registrazione dei medicinali per la terapia del dolore, contenuta nella legge di conversione n. 49 e successivamente

modificata dalla legge n. 38 del 2010 sulle cure palliative e sulla terapia del dolore. Queste norme, che avevano semplificato la disciplina della prescrizione e della dispensazione dei farmaci per la terapia del dolore severo, erano decadute con la successiva dichiarazione di illegittimità costituzionale e sono appunto ripristinate dal decreto-legge in esame.

L'articolo 2 detta una disposizione transitoria, garantendo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, la continuazione degli effetti degli atti amministrativi adottati, ai sensi del testo unico, fino alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, vale a dire fino al 5 marzo 2014.

Infine, l'articolo 3 favorisce e promuove l'uso *off-label* di un farmaco per una indicazione terapeutica diversa da quelle autorizzate al momento della sua commercializzazione, mentre l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Considerata la natura di urgenza delle disposizioni descritte, propongo alla Commissione di esprimersi favorevolmente sulla sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(7) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CALDEROLI. –** *Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni; istituzione delle «Macroregioni» attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni*

**(12) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CALDEROLI. –** *Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

**(35) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ZELLER ed altri. –** *Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni del Parlamento*

**(67) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ZANDA. –** *Modifiche agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari*

**(68) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ZANDA. –** *Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare*

**(125) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Linda LANZILLOTTA ed altri. –** *Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

**(127) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Linda LANZILLOTTA ed altri. –** *Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale*

**(143) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DIVINA. –** *Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti delle Regioni ad autonomia speciale*

- (196) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. – Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di mandato imperativo
- (238) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – RUTA. – Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni
- (253) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – D'AMBROSIO LETTIERI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute
- (261) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di procedimento per l'autorizzazione alla limitazione della libertà personale dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica
- (279) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – COMPAGNA ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento
- (305) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – DE POLI. – Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni
- (332) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Silvana Andreina COMAROLI ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita
- (339) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – DE POLI. – Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari
- (414) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – STUCCHI. – Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo
- (436) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Maria RIZZOTTI. – Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita
- (543) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – INIZIATIVA POPOLARE – Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle «comunità autonome» attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni
- (574) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – ZANETTIN ed altri. – Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
- (702) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Rosetta Enza BLUNDO ed altri. – Iniziativa quorum zero e più democrazia
- (732) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Paola TAVERNA ed altri. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute
- (736) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – STUCCHI. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita
- (737) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – STUCCHI. – Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

- (877) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BUEMI ed altri. – Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di organi collegiali*
- (878) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BUEMI ed altri. – Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari*
- (879) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BUEMI ed altri. – Revisione dell'articolo 68 della Costituzione*
- (907) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CIOFFI ed altri. – Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza*
- (1038) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO. – Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita*
- (1057) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. – Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita*
- (1193) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CANDIANI ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica*
- (1195) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CALDEROLI ed altri. – Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo*
- (1264) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SACCONI ed altri. – Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo*
- (1265) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – AUGELLO ed altri. – Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro*
- (1273) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MICHELONI. – Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della composizione del Senato e di conferimento della fiducia al Governo*
- (1274) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MICHELONI. – Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo*
- (1280) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BUEMI ed altri. – Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie*
- (1281) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DE POLI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia*
- (1355) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CAMPANELLA ed altri. – Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo*
- (1368) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BARANI ed altri. – Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del contenimento della spesa pubblica*
- (1392) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BUEMI ed altri. – Revisione della Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato della Repubblica e Parlamento in seduta comune*

(1395) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BATTISTA ed altri. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica*

(1397) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TOCCI e CORSINI. – Modifiche alla Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo di garanzia e per la riduzione del numero dei parlamentari*

(1406) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SACCONI ed altri. – Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione*

(1408) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SONEGO ed altri. – Modificazioni all'articolo 116 della Costituzione in materia di regime di autonomia delle Regioni a statuto speciale*

(1414) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TREMONTI. – Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione*

(1415) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COMPAGNA e BUEMI. – Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune*

(1416) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MONTI e Linda LANZILLOTTA. – Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali*

(1420) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CHITI ed altri. – Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari*

(1426) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Loredana DE PETRIS ed altri. – Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e l'assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia*

(1427) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BATTISTA ed altri. – Modifiche degli articoli 64, 65 e 66 della Costituzione, volte ad introdurre il dovere dei membri del Parlamento di partecipare ai lavori parlamentari e la decadenza per assenza ingiustificata e reiterata*

(1429) *Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione*

(1454) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MINZOLINI ed altri. – Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti*

– e petizioni nn. 180, 269, 429, 446, 447, 465, 486, 575, 579, 661, 682, 716, 973, 1023, 1075, 1113, 1146, 1151, 1184 e 1191 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 30 aprile.

La PRESIDENTE avverte che è stato presentato un ordine del giorno, a firma del senatore Calderoli, pubblicato in allegato.

Invita quindi i rappresentanti dei Gruppi parlamentari, come precedentemente concordato, a precisare le rispettive posizioni.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) richiama le questioni che, a suo avviso, sono risultate maggiormente condivise, nell'ampio confronto svolto in discussione generale, di cui si dovrebbe tener conto nella predisposizione del testo base.

Si sofferma, innanzitutto, sulla revisione del Titolo V, che ritiene abbia maggiore incidenza sul sistema istituzionale italiano rispetto alla riforma del bicameralismo. A tale riguardo, sottolinea l'esigenza di riequilibrare la tendenza neocentralista del disegno di legge costituzionale del Governo, dal momento che la soluzione prospettata non sembra sufficiente a risolvere la conflittualità finora determinatasi nei rapporti tra Stato e Regioni. D'altra parte, nel momento in cui le Regioni conservano comunque alcune competenze legislative, resta inevitabile il rischio di conflitti di competenza. Semmai, sarebbe opportuno definire preventivamente i criteri per la soluzione del contenzioso. In proposito, ritiene che un'adeguata composizione degli interessi territoriali e statali a livello politico, all'interno del nuovo Senato delle Autonomie, potrebbe prevenire eventuali conflitti.

Auspica, quindi, un ampliamento delle materie di competenza delle Regioni e l'introduzione della previsione che Stato e Regioni possano reciprocamente delegare le proprie competenze, in base alle esigenze e alle istanze dei territori. Infine, dovrebbe essere attribuita alle Regioni la competenza sull'ordinamento degli enti locali.

Con riferimento alle proposte riguardanti il nuovo Senato, osserva che, secondo le dichiarazioni rilasciate recentemente dal Governo agli organi di informazione, sembra prevalere il modello del *Bundesrat* austriaco. Ne richiama, quindi, le caratteristiche salienti: elezione dei componenti nell'ambito dei *Länder*, in modo proporzionale alla popolazione e alla rappresentanza politica degli stessi, al fine di tutelare anche la minoranza; rotazione ogni sei mesi della Presidenza del *Bundesrat* fra le diverse componenti politiche; eleggibilità di componenti esterni al consiglio regionale.

Pur ritenendo non condivisibile la presenza, tra i componenti del nuovo Senato, di soggetti diversi dai rappresentanti regionali, auspica – nel caso prevalga l'opzione contraria – che siano presi in considerazione soltanto i sindaci dei Comuni capoluogo. Inoltre, nel condividere l'attribuzione di ulteriori funzioni di garanzia al Senato, nonché in materia di rapporti con l'Unione europea e di diritti dei cittadini, osserva che tale previsione potrebbe accrescere il carattere politico della seconda Camera e ciò implicherebbe necessariamente l'elezione diretta dei suoi componenti.

Si riserva, infine, di presentare eventuali proposte emendative.

Il senatore Mario MAURO (*PI*), rinviando alle considerazioni già espresse in discussione generale, sottolinea l'opportunità che il testo da

adottare come base per il seguito dell'esame incorpori le proposte emerse nel dibattito e sulle quali si è registrato un orientamento maggioritario. Ciò consentirà di perseguire più agevolmente l'obiettivo, ampiamente condiviso, del superamento del bicameralismo perfetto e, più in generale, della revisione dell'architettura istituzionale dello Stato.

Il senatore QUAGLIARIELLO (*NCD*) ritiene che il disegno di legge costituzionale del Governo possa essere assunto quale testo base, purché sia contestualmente approvato un ordine del giorno, nel quale siano stabiliti con chiarezza i principi emersi dalla discussione generale e sui quali si è registrata una convergenza. Successivamente, i singoli Gruppi parlamentari potranno proporre modifiche in relazione alle questioni a cui annettono maggiore importanza dal punto di vista politico.

Dopo aver ricordato le critiche unanimemente espresse sulla norma che attribuisce al Presidente della Repubblica la facoltà di nominare ventuno senatori, ritiene che sia stato raggiunto un orientamento condiviso sulla proposta di eleggere direttamente i senatori in concomitanza con il rinnovo dei consigli regionali, in base ad un criterio proporzionale alla consistenza demografica delle singole Regioni. A suo avviso, tuttavia, dovrebbe essere ridotta l'eccessiva presenza di sindaci nell'ambito del nuovo Senato.

Infine, quanto alla riforma del Titolo V, ritiene indispensabile l'introduzione di una clausola di supremazia nel rapporto tra Stato e Regioni e la determinazione in Costituzione, del costo *standard* collegato ai livelli essenziali delle prestazioni.

Il senatore ZANDA (*PD*), nel condividere l'impianto del progetto di riforma del Governo, ribadisce la volontà espressa dai senatori del Partito democratico di superare il bicameralismo paritario, sopprimere il CNEL e modificare il Titolo V, con particolare riguardo al riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, allo scopo di portare a compimento la riforma attuata nel 2001. A tale proposito, sottolinea l'esigenza di ridurre le occasioni di contrasto fra lo Stato e le Regioni, pur salvaguardando l'impostazione regionalista riconosciuta dalla Costituzione: questo obiettivo potrebbe essere conseguito attribuendo allo Stato poche, essenziali funzioni, precisamente definite.

Ritiene indispensabile adottare il disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa quale testo base. Ad esso potrebbe essere affiancato un atto di indirizzo recante le questioni su cui si è formata una posizione maggioritaria nel corso della discussione generale. Tuttavia, auspica che le votazioni su un eventuale ordine del giorno e sull'adozione del testo base per il seguito dell'esame si svolgano in tempi ravvicinati, per evitare ulteriori rinvii di un percorso di riforma di cui è stata ampiamente riconosciuta l'urgenza.

Il senatore MARAN (*SCpI*) ritiene opportuno adottare il disegno di legge costituzionale del Governo, che propone di superare il bicamerali-

simo perfetto, ispirandosi ai modelli istituzionali dei maggiori Paesi occidentali, sulla base delle conclusioni cui è pervenuto il dibattito ormai trentennale sulle riforme.

Esprime un giudizio favorevole, inoltre, sull'adozione di un atto parlamentare che sottolinei le questioni maggiormente condivise. Ulteriori argomenti specifici potranno essere affrontati in sede di presentazione degli emendamenti.

Sottolinea l'esigenza che il Senato sia un luogo di raccordo con le istanze proprie dei diversi territori, una sede di coordinamento e di mediazione, che possa prevenire e risolvere i conflitti di competenza tra Stato e Regioni determinatisi a seguito della riforma del 2001. Per configurare il Senato secondo il modello del *Bundesrat* tedesco, tuttavia, è necessario attribuire alle Regioni poteri più ampi, affinché le istituzioni regionali siano responsabili dell'intero processo decisionale relativo ai rispettivi territori. Auspica, inoltre, una revisione delle materie di legislazione concorrente.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL*) osserva che la discussione generale ha offerto interessanti contributi, di cui si dovrebbe tener conto nella predisposizione del testo base per il seguito dell'esame. Rileva, infatti, che su molte questioni la posizione maggioritaria appare distante dall'impostazione del disegno di legge costituzionale del Governo, che pertanto, a suo avviso, non può essere assunto come testo base.

In particolare, ritiene che la riforma proposta dal Governo sia sbilanciata a favore della governabilità e, conseguentemente, sia priva di adeguati correttivi a tutela del principio della rappresentanza.

A tal fine, sebbene siano condivisibili l'attribuzione di funzioni differenti ai due rami del Parlamento e l'introduzione di istituti volti ad accelerare il procedimento legislativo, non si dovrebbe rinunciare all'elezione a suffragio universale dei componenti del nuovo Senato, i quali sono comunque rappresentanti del popolo, al quale la Costituzione attribuisce la sovranità.

La scelta di affiancare il testo base con un ordine del giorno, nel quale siano elencate le questioni emerse dal dibattito, a suo avviso, appare incomprensibile. Sarebbe preferibile incorporare tali modifiche nel testo, al fine di agevolare il seguito del dibattito. Peraltro, considera inopportuna e irragionevole la scelta, compiuta dal Governo e dalla maggioranza parlamentare, di irrigidire le proprie posizioni, a fronte di una volontà, ampiamente manifestata nel corso della discussione generale da tutte le forze politiche, di pervenire ad una soluzione quanto più possibile condivisa.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) ritiene irrituale la presentazione di un ordine del giorno per sintetizzare gli aspetti su cui è emersa una posizione condivisa nel corso dell'approfondita discussione generale. A suo avviso, peraltro, in tal modo risulterebbe mortificato il contributo offerto da tutti i senatori intervenuti nel dibattito in Commissione. Sarebbe più ragionevole, pertanto, incorporare direttamente nel testo base i rilievi su cui si è registrata una posizione comune.

Ricorda, in particolare, che è stata sottolineato da più parti il rischio di una torsione decisionista, conseguente all'approvazione della riforma costituzionale in esame, in presenza di una legge elettorale chiaramente maggioritaria.

Sarebbe preferibile, quindi, conservare, anche per il Senato, l'elezione diretta, strumento attraverso il quale si esprime la sovranità popolare, e rafforzare i poteri di garanzia e controllo della seconda Camera.

Peraltro, la legittimazione popolare dei senatori rappresenta un principio ineludibile, dal momento che essi continuano a partecipare, seppure in forma attenuata, al procedimento legislativo. Inoltre, continuano ad eleggere anche il Presidente della Repubblica e i giudici della Corte costituzionale.

Inoltre, al Senato dovrebbe essere riconosciuto il compito di rappresentare la Nazione, in ragione della funzione, ad esso attribuita, di esprimere le istanze territoriali, in una prospettiva di sintesi e di equilibrio.

In secondo luogo, osserva che, se con la riforma si intende anche contrastare il progressivo distacco dei cittadini dalle istituzioni, sarebbe opportuno rafforzare gli istituti di democrazia diretta.

Infine, quanto al Titolo V, sarebbe auspicabile precisare le materie di competenza esclusiva delle Regioni, per contrastare la tendenza neocentrista dell'impianto del disegno di legge costituzionale del Governo, che appare incoerente con la previsione di un Senato delle Autonomie.

Conclude, ribadendo il proprio avviso contrario all'adozione, quale testo base, del disegno di legge del Governo.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) precisa che l'ordine del giorno del senatore Calderoli è volto semplicemente ad offrire un contributo costruttivo al dibattito, in quanto in esso sono indicati gli argomenti su cui si è formata una posizione condivisa nel corso della discussione generale, e che, quindi dovrebbero essere considerati adeguatamente per migliorare il testo del Governo.

Dopo aver sottolineato l'esigenza di ridurre anche il numero dei deputati, per incidere in modo efficace sul contenimento della spesa, si sofferma sulla questione della elettività dei componenti del nuovo Senato. A tale riguardo, pur ritenendo preferibile l'elezione a suffragio universale, soprattutto in presenza di una legge elettorale a vocazione maggioritaria, auspica che, in caso di elezione indiretta, i senatori siano eletti in proporzione alla popolazione e all'estensione territoriale delle Regioni e contestualmente all'elezione dei rispettivi consigli regionali. Ad essi, inoltre, dovrebbe essere riconosciuta un'indennità, che sarebbe a carico delle Regioni.

Sottolinea, quindi, l'esigenza di rafforzare il ruolo di vigilanza e controllo del Senato, per un maggiore equilibrio dell'architettura istituzionale, soprattutto se il rapporto fiduciario con il Governo sarà riservato alla sola Camera dei deputati.

Con riferimento al Titolo V, ritiene opportuno conservare le materie di legislazione concorrente, eliminando gli effetti distorsivi determinatisi a

seguito della riforma del 2001. Occorre anche mantenere, a suo avviso, il terzo comma dell'articolo 116, per l'attuazione di un federalismo a geometria variabile, che tenga conto della specificità dei diversi territori. Inoltre, ribadisce l'esigenza di attuare pienamente le disposizioni sul federalismo fiscale, di cui all'articolo 119 della Costituzione, prevedendo che Regioni ed enti locali possano compartecipare al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio, eventualmente con l'espressa previsione di un divieto di procedere in senso inverso. Infine, ritiene opportuno che siano definiti, a livello costituzionale, i costi *standard* relativi ai livelli essenziali delle prestazioni.

Quanto ai senatori nominati dal Presidente della Repubblica, ritiene che tale numero debba essere ridotto a cinque.

Conclude, auspicando una revisione della disposizione transitoria per l'elezione della nuova Assemblea. Ulteriori modifiche su argomenti specifici potranno essere apportate attraverso la presentazione di emendamenti.

Il senatore ENDRIZZI (M5S) ribadisce che il Parlamento in carica non è pienamente legittimato, sotto il profilo morale e politico, ad affrontare una riforma così ampia della Costituzione. Infatti, essendo stato eletto con una legge elettorale dichiarata parzialmente incostituzionale, avrebbe dovuto limitarsi ad approvare una nuova legge elettorale per recepire le osservazioni della Corte costituzionale e procedere quanto prima a nuove elezioni politiche.

Il Governo, invece, sottraendo l'iniziativa al Parlamento, ha presentato una proposta di riforma costituzionale, volta sostanzialmente ad ampliare ulteriormente i propri poteri, oltretutto indicando una data precisa entro la quale essa dovrebbe essere definita in Senato.

Per ridurre i costi della politica e semplificare l'*iter* legislativo, si sarebbe potuto ridurre le indennità e i rimborsi riconosciuti ai parlamentari e modificare i regolamenti delle due Camere, piuttosto che proporre il superamento del bicameralismo paritario.

Quanto alla revisione del Titolo V, sarebbe opportuno conservare le materie di legislazione concorrente, da attribuire eventualmente anche alle macroregioni. In materia di sanità, invece, è preferibile riconoscere la competenza allo Stato, poiché attualmente non è riconosciuto un pari trattamento ai cittadini di tutte le Regioni.

Sottolinea l'esigenza di limitare il potere del Governo di ricorrere alla decretazione d'urgenza e di presentare iniziative legislative. Inoltre, ribadisce l'opportunità di approvare una normativa per contrastare la corruzione, la presenza delle *lobby* in Parlamento, nonché il fenomeno delle società partecipate. A suo avviso, infine, sarebbe necessario rafforzare gli strumenti di democrazia diretta, che favoriscano la partecipazione dei cittadini alla vita politica del Paese. Ad esempio, il Gruppo M5S propone l'introduzione del *referendum* propositivo, l'abolizione del *quorum* per i *referendum* abrogativi, l'emendabilità delle proposte di legge anche da parte dei cittadini, l'introduzione dell'istituto del *recall*, con il quale gli elettori possono revocare l'incarico ai propri rappresentanti.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) osserva che, durante la discussione generale, sono state avanzate riserve di varia natura su molteplici aspetti del disegno di legge costituzionale di iniziativa del Governo, pur essendo emersa una comune volontà di intraprendere con determinazione e serietà il percorso della riforma costituzionale. Su alcuni temi fondamentali si è dunque registrata un'ampia condivisione su posizioni distanti da quelle rappresentate dall'Esecutivo e delle quali i relatori dovrebbero tener conto nel seguito dell'esame. Sarebbe opportuno, quindi, evitare forzature e predisporre un testo base secondo le indicazioni emerse dal dibattito. Se queste fossero le determinazioni dei relatori, preannuncia fin d'ora, a nome del Gruppo, un voto favorevole.

Quanto all'ordine del giorno del senatore Calderoli, sottolinea che sulla riduzione del numero dei deputati non si è registrata una posizione maggioritaria in Commissione, mentre è apprezzabile la proposta di riparto delle competenze tra Stato e Regioni, con la sola eccezione del turismo, che forse sarebbe opportuno attribuire alla competenza statale.

Tuttavia, anche in questo caso, auspica che i relatori presentino un ordine del giorno unitario, nel quale siano indicati gli aspetti maggiormente condivisi, in particolare il superamento del bicameralismo paritario, in favore di un bicameralismo differenziato per funzioni e composizione, salvaguardando comunque il principio dell'elezione diretta dei membri di ambedue i rami del Parlamento.

La PRESIDENTE, in riferimento alle osservazioni della senatrice De Petris, sottolinea che la presentazione di un ordine del giorno, al termine della discussione generale, per precisare gli indirizzi emersi nel dibattito, è una soluzione procedurale già conosciuta dalla Commissione, nella legislatura in corso, in occasione dell'esame dei disegni di legge di riforma della legge elettorale.

Pertanto, ribadisce che lo strumento dell'ordine del giorno è utile per individuare le questioni su cui le diverse forze politiche hanno espresso posizioni comuni. Successivamente, a seguito delle audizioni degli esperti, i Gruppi parlamentari potranno orientarsi in vista della presentazione di emendamenti al testo, tenendo conto delle determinazioni assunte con l'eventuale approvazione di ordini del giorno.

Il senatore Mario MAURO (*PI*) chiede che la votazione per l'adozione del testo base abbia luogo dopo le audizioni degli esperti.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) chiede se i relatori, prima della seduta notturna prevista per le ore 20,30, intendono presentare un ordine del giorno comune e se le eventuali modifiche proposte nell'atto di indirizzo saranno inserite in un testo base da loro predisposto.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) precisa di aver accelerato i tempi di presentazione dell'ordine del giorno, proprio in considerazione di quanto accaduto in sede di esame della legge elettorale, quando l'ordine

del giorno a sua firma non fu più posto in votazione, dopo la reiezione di un ordine del giorno sottoscritto da senatori di maggioranza.

La PRESIDENTE, in riferimento alla richiesta del senatore Mario Mauro, conferma le determinazioni già assunte circa l'opportunità di sottoporre all'attenzione degli esperti un testo base già adottato dalla Commissione.

Quanto alle osservazioni del senatore Bruno, precisa che sarà valutata dai relatori la possibilità di presentare un unico ordine del giorno, sottoscritto da entrambi.

Il senatore CRIMI (*M5S*) preannuncia che il suo Gruppo potrebbe richiedere la votazione per parti separate degli ordini del giorno che saranno esaminati nella seduta notturna.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*), pur condividendo la procedura adottata, propone un rinvio della votazione sull'ordine del giorno e sull'adozione del testo base, in ragione della complessità delle questioni coinvolte.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) sottolinea che proprio il precedente richiamato dalla Presidente, relativo alla votazione di ordini del giorno al termine della discussione generale nell'ambito dell'*iter* di riforma della legge elettorale, dovrebbe consigliare maggior cautela, dal momento che l'esame di quella materia fu successivamente sottratto al Senato.

Ribadisce le proprie perplessità sulla procedura adottata, in quanto sarebbe più corretto se i relatori, dopo l'eventuale approvazione di atti di indirizzo, predispongano un testo che tenga conto delle indicazioni in essi contenute.

A suo avviso, l'insistenza sulla scelta di votare un ordine del giorno e immediatamente dopo il testo base, oltre ad apparire irragionevole, rivela l'imbarazzo politico della maggioranza indotta, dalle pressioni del Governo, a assumere una determinazione incoerente con l'*iter* finora compiuto e, in particolare, con gli esiti della discussione generale.

Il senatore ZANDA (*PD*) ritiene che non sia possibile formulare anticipatamente giudizi sull'esito del confronto tra i due relatori. Sottolinea, inoltre, la necessità di procedere con ritmi serrati nell'esame della riforma costituzionale, la cui urgenza è già stata ampiamente riconosciuta.

Il senatore MINEO (*PD*) auspica che sia recuperato lo spirito costruttivo con il quale era stata affrontata la discussione generale, che aveva consentito di raggiungere un ampio consenso su alcune questioni fondamentali, affinché fosse predisposto un testo base quanto più possibile condiviso.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13.*

**ORDINE DEL GIORNO PER I DISEGNI DI LEGGE NN.  
7, 12, 35, 67, 68, 125, 127, 143, 196, 238, 253, 261, 279, 305,  
332, 339, 414, 436, 543, 574, 702, 732, 736, 737, 877, 878,  
879, 907, 1038, 1057, 1193, 1195, 1264, 1265, 1273, 1274,  
1280, 1281, 1355, 1368, 1392, 1395, 1397, 1406, 1408, 1414,  
1415, 1416, 1420, 1426, 1427, 1429 e 1454**

**G/7-12-35-67-68-125-127-143-196-238-253-261-279-305-332-339-414-436-  
543-574-702-732-736-737-877-878-879-907-1038-1057-1193-1195-1264-  
1265-1273-1274-1280-1281-1355-1368-1392-1395-1397-1406-1408-1414-  
1415-1416-1420-1426-1427-1429-1454/1/1**

CALDEROLI

La 1<sup>a</sup> Commissione permanente,

in sede di esame dei disegni di legge di revisione costituzionale del Titolo I e del Titolo V della Parte II della Costituzione, nonché della disposizione riguardante il CNEL,

esaurita la discussione generale,

in vista dell'adozione del testo base per il seguito dell'esame,

assume, in proposito, le seguenti linee di indirizzo:

la Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo, mentre il Senato è la camera che rappresenta le Regioni e le autonomie. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Esercita le funzioni di controllo dell'attività delle pubbliche amministrazioni, di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato, nonché di controllo e di valutazione delle politiche pubbliche. Esprime pareri vincolanti sulle nomine di competenza del Governo;

il numero dei deputati è ridotto a quattrocento;

il Senato delle Autonomie è composto dai Presidenti delle Giunte regionali, dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma, nonché da senatori regionali eletti in ciascuna Regione. Il numero complessivo dei senatori è di centocinquantuno. Nessuna Regione può avere un numero di senatori regionali inferiore a due; il Molise ne ha uno, la

Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei seggi dei senatori elettivi regionali tra le Regioni, previa applicazione alle Regioni delle previsioni contenute nei precedenti periodi, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. In ciascuna Regione o provincia autonoma i senatori sono eletti contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma. La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli delle Regioni o Province autonome nelle quali sono stati eletti. La legge regionale, sulla base della legge dello Stato, disciplina il sistema di elezione dei senatori e la loro sostituzione;

il Presidente della Repubblica continua a nominare senatori della Repubblica cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, ma tali membri durano in carica sette anni;

sia la Camera dei deputati che il Senato delle Autonomie giudicano dei titoli di ammissione dei loro componenti;

tutti i membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato;

mentre i membri della Camera dei deputati ricevono una indennità stabilita dalla legge, i senatori elettivi regionali percepiscono un'indennità pari a quella dei consiglieri della propria Regione o provincia autonoma. I relativi oneri sono a carico della Regione o Provincia autonoma di elezione. L'indennità non è corrisposta ai Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, né ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma. In ciascuna Regione e Provincia autonoma il numero dei consiglieri è ridotto in misura non inferiore al numero dei rispettivi senatori elettivi regionali spettanti. Ciascun ente adeguerà il proprio ordinamento alla riduzione previste nei precedenti periodi;

la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi in materia elettorale e per quelle che disciplinano il *referendum* popolare; per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; per la legge europea e la legge di delegazione europea, per la legge sulla base della quale le leggi regionali disciplinano il sistema di elezione dei senatori e la loro sostituzione; per la legge in materia di legislazione elettorale e norme di principio sull'ordinamento e sulle funzioni degli enti locali; per la legge che stabilisce il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni; per la legge con cui lo Stato conferisce alla Regione l'esercizio della funzione legislativa in materie di competenza esclusiva statale; per la legge che fissa le procedure con cui, nel rispetto del principio di collaborazione e dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sono determinate le funzioni attribuite allo Stato e quelle attribuite alle Regioni; per la legge che disciplina le forme di collaborazione tra lo Stato

e la Regione, al fine di assicurare il coordinamento delle leggi approvate dalle Regioni con la disciplina statale. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere negli altri casi in cui la Costituzione prevede espressamente il concorso paritario dei due rami del Parlamento. Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati. Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato delle Autonomie che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato delle Autonomie può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati, entro i successivi venti giorni, si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato delle Autonomie non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata. Nel caso in cui il Senato delle Autonomie abbia approvato le proposte di modificazione a maggioranza non inferiore a quella assoluta dei suoi componenti, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato solo pronunciandosi, nella votazione finale, con maggioranza equivalente. Il Senato delle Autonomie può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati;

il Senato delle Autonomie può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato delle Autonomie;

ogni disegno di legge per il quale la Costituzione prevede il concorso paritario delle due Camere è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati. I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza e prevedono le modalità per la discussione e la votazione finale in tempi certi delle proposte di legge d'iniziativa popolare. Possono altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi. Il

regolamento del Senato delle Autonomie disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati, sui quali il Senato non ha competenza legislativa paritaria. Il Governo, acquisito il parere del Senato delle Autonomie, può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni dalla richiesta, ovvero entro un termine inferiore determinato in base al regolamento tenuto conto della complessità della materia. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è posto in votazione, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale. In tali casi, i termini sono ridotti della metà;

il Senato delle Autonomie può, prima della sua promulgazione, deferire alla Corte costituzionale, con mozione motivata approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, una legge che, approvata dalla Camera dei deputati in contrasto con una propria deliberazione espressa con una maggioranza non inferiore a quella assoluta dei suoi componenti, sia ritenuta lesiva delle competenze legislative delle Regioni o del principio di sussidiarietà, o una legge approvata dalla Camera dei deputati in assenza dei presupposti che giustifichino il ricorso alla cosiddetta «clausola di supremazia»;

in materia di decretazione d'urgenza, oltre ai limiti già previsti, il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge, ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento. I decreti-legge recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. L'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti è disposto dal Senato delle Autonomie entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati e le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del testo. In sede di conversione in legge dei decreti-legge, non possono essere approvate disposizioni afferenti a materie estranee al contenuto del decreto;

per l'elezione del Presidente della Repubblica, è sempre necessaria la maggioranza dei due terzi dei componenti del Parlamento in seduta comune;

il CNEL deve essere soppresso;

l'ente Provincia deve essere soppresso;

l'esercizio della funzione legislativa in materie di competenza esclusiva statale, ad esclusione di quelle in materia di ordine pubblico e sicurezza (salva la polizia amministrativa locale), di quelle in materia di cittadinanza, stato civile e anagrafi, giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa (salva l'organizzazione della giustizia di pace), può essere conferito ad una o più Regioni, anche su richiesta delle stesse, previa intesa con le Regioni interessate, in presenza di una dimensione territoriale ottimale, definita anche da intese fra le Regioni, e purché la Regione assicuri l'equilibrio tra le entrate e

le spese del proprio bilancio. In tali casi la legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative;

il riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni è ridefinito, nel senso di attribuire allo Stato la competenza esclusiva nelle seguenti materie: *a)* politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; *b)* immigrazione; *c)* rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; *d)* difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; *e)* moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento generale della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie; *f)* organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo; *g)* ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali; disciplina generale e comune sul procedimento amministrativo; *h)* ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; *i)* cittadinanza, stato civile e anagrafi; *l)* giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; *m)* determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali per la tutela della salute, la sicurezza alimentare e la sicurezza del lavoro; *n)* ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica; *o)* previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; *p)* legislazione elettorale e norme di principio sull'ordinamento e sulle funzioni degli enti locali; *q)* dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; programmazione strategica del commercio con l'estero; *r)* pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; *s)* tutela dell'ambiente, ecosistema, beni culturali e paesaggistici; norme di principio sulle attività culturali, sul turismo e sull'ordinamento sportivo; *t)* ordinamento delle professioni intellettuali e della comunicazione; *u)* disposizioni generali sull'edilizia; coordinamento nazionale del sistema di protezione civile; *v)* produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia; *z)* infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale;

spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia e funzione non espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, con particolare riferimento alle seguenti materie: ordinamento della Regione; governo del territorio e urbanistica; pianificazione e dotazione infrastrutturale del territorio regionale e mobilità al suo interno; promozione dello sviluppo economico locale, scientifico e tecnologico nei diversi settori; mercato e politiche del lavoro; turismo; valorizzazione dei beni culturali e ambientali; attività culturali; organizzazione dei servizi

alle imprese; tutela della salute e organizzazione dei servizi sanitari; protezione civile; servizi sociali; organizzazione dei servizi scolastici, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; diritto allo studio anche universitario; istruzione e formazione professionale; coordinamento della finanza locale e forme associative degli enti locali; coordinamento degli enti di area vasta;

sono fissate le procedure con cui, nel rispetto del principio di collaborazione e dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sono determinate le funzioni attribuite allo Stato e quelle attribuite alle Regioni. Spetterà alla legge regionale, con l'assenso del Consiglio delle autonomie locali, individuare le funzioni amministrative da conferire ai Comuni nelle materie di loro competenza legislativa;

sono altresì disciplinate le forme di collaborazione tra lo Stato e la Regione, al fine di assicurare il coordinamento delle leggi approvate dalle Regioni con la disciplina statale;

la legge dello Stato può intervenire in materie o funzioni non riservate alla legislazione esclusiva, quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica o lo renda necessario la realizzazione di programmi o di riforme economico-sociali di interesse nazionale;

la potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie e funzioni di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale;

i Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di compartecipazioni al gettito effettivo di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento generale della finanza pubblica e del sistema tributario. In nessun caso il gettito dei tributi e delle entrate propri può essere assegnato allo Stato:

il fondo perequativo non può alterare l'ordine delle capacità fiscali per abitante tra i diversi territori. Garantisce il finanziamento dei costi e dei fabbisogni *standard*;

le risorse derivanti dall'autonomia finanziaria di Regioni ed enti locali assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite ai Comuni, alle Città metropolitane e alle Regioni;

il decreto di scioglimento del consiglio e il decreto di rimozione del Presidente della Giunta regionale sono adottati su conforme parere del Senato delle Autonomie;

la Corte costituzionale è composta di quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato delle Autonomie;

le Regioni ad autonomia speciale, in considerazione delle modificazioni apportate alle disposizioni del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione, adegueranno i rispettivi Statuti, nel rispetto del principio patrizio e secondo le procedure definite negli Statuti medesimi.

---

## **GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Martedì 6 maggio 2014

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 38**

*Presidenza del Presidente*  
**PALMA**

*Orario: dalle ore 12 alle ore 13,40*

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 1209 (ADOZIONE DEI MINORI)*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Martedì 6 maggio 2014

**Plenaria****217<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SULL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DEL SERVIZIO DEL BILANCIO*

Il presidente AZZOLLINI esprime una forte censura nei confronti delle dichiarazioni, fino a questo momento non smentite, rese dal Presidente del Consiglio dei ministri e riportate da «Il Fatto quotidiano» di domenica scorsa, che appaiono fortemente lesive della consolidata tradizione di autonomia e di indipendenza che ha costantemente contraddistinto l'attività degli uffici del Senato a supporto dell'Istituzione parlamentare.

Fa presente che, fino ad ora, nessun soggetto politico o istituzionale aveva mai utilizzato espressioni come «vendetta», con riferimento a note di approfondimento tecnico predisposte dai Servizi di documentazione del Parlamento.

Nello stigmatizzare frasi di tale tenore, reputa francamente preoccupante, sul piano della dialettica democratica, che un Presidente del Consiglio, attribuisca al Servizio del bilancio del Senato l'intento di piegare la propria attività di servizio all'Istituzione a surrettizie finalità diverse dalla missione ad esso attribuita dal Regolamento del Senato.

Nel rivolgere un appello a tutti i Gruppi parlamentari, affinché si attivino per tutelare la dignità del Senato della Repubblica, rammenta che, in tutti gli anni in cui ha fatto parte di questa Istituzione, né lui né i suoi predecessori si sono mai intromessi nell'attività di predisposizione delle note tecniche del Servizio del bilancio. Tali approfondimenti – sem-

pre di livello elevato – possono essere condivisibili o meno, ma meritano, comunque, rispetto, ferme restando le prerogative dei parlamentari a cui spettano le deliberazioni finali. Assicura, pertanto, che la garanzia di autonomia e indipendenza dell'operato di questo importante organismo di supporto sarà preservata anche in futuro.

Auspica, quindi, che le dichiarazioni del Presidente del Consiglio rappresentino un mero incidente di percorso destinato a non ripetersi e, comunque, ad essere chiarito.

Rassicura, infine, il Governo della serietà che contraddistinguerà, come sempre, l'attività del Senato anche nell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 66 del 2014.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) si associa alle osservazioni formulate dal Presidente, ricordando, peraltro, che, anche nella precedente legislatura e in presenza di Governi di diversa estrazione politica, i Servizi del bilancio dei due rami del Parlamento hanno sempre prodotto *dossier* di approfondimento contenenti, in molti casi, rilievi critici sui provvedimenti in esame.

Coglie, poi, l'occasione per rivolgere un sentito ringraziamento al Servizio del bilancio e ai suoi funzionari, per il pregevole lavoro svolto anche in tale occasione.

Il senatore SANTINI (*PD*) ringrazia il Presidente per le osservazioni formulate, esprimendo, altresì, apprezzamento per la scelta di muoverle all'interno della sede istituzionale preposta e auspica che le dichiarazioni del Presidente del Consiglio rappresentino un isolato incidente di percorso.

Nell'esprimere, poi, piena fiducia nell'autonomia, nell'indipendenza oltre che nella professionalità dei funzionari del Servizio del bilancio e dell'intera struttura amministrativa del Senato, si riserva di attivare le opportune iniziative presso il proprio presidente di Gruppo, per segnalare al Presidente del Consiglio il rammarico per l'incidente che si è verificato.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) si associa alle considerazioni giuste e pacate svolte dal presidente Azzollini, esprimendo, altresì, un sincero apprezzamento per la professionalità degli uffici del Senato.

Prospetta, poi, l'opportunità di indirizzare al Presidente del Consiglio una comunicazione scritta volta a rappresentare la posizione dell'intera Commissione.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*), nel condividere la proposta da ultimo avanzata dal senatore Mandelli, si associa alle considerazioni del presidente Azzollini e formula un sincero ringraziamento per l'attività degli uffici del Senato, sottolineando il pregevole livello dei *dossier* di documentazione elaborati sia dal Servizio del bilancio sia dal Servizio studi, che costituiscono un insostituibile supporto conoscitivo per l'attività dei parlamentari.

Infine, auspica che una simile mancanza di rispetto per le Istituzioni non abbia a ripetersi.

Il senatore D'ALÌ (*NCD*), nel concordare pienamente con le considerazioni svolte dal Presidente, reputa opportuno che la posizione della Commissione venga rappresentata al Presidente del Senato, che valuterà, poi, gli eventuali ed ulteriori passi da compiere, onde prevenire qualunque tipo di contrapposizione tra gli organi dello Stato. Esprime, poi, piena fiducia nella professionalità e nell'autonomia di giudizio dei funzionari del Servizio del bilancio e degli altri uffici del Senato.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*), nell'esprimere condivisione per le considerazioni svolte dal Presidente, pone l'accento sulla professionalità e indipendenza che ha sempre caratterizzato il Servizio del bilancio e, più in generale, l'intera amministrazione sia del Senato che della Camera dei deputati.

Auspica che, in futuro, il Presidente del Consiglio assuma un atteggiamento più rispettoso degli approfondimenti tecnici predisposti dai Servizi di documentazione, tenendo conto anche della loro importanza, ai fini del miglioramento dei provvedimenti di volta in volta all'esame delle Camere.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) riconosce, preliminarmente, il prezioso lavoro di supporto tecnico svolto dal Servizio del bilancio e dagli altri uffici del Senato per coadiuvare l'attività parlamentare.

Nel reputare, poi, doverosa una segnalazione al Presidente del Senato sulla gravità di quanto accaduto, ricorda come questa Commissione abbia svolto sempre con scrupolo e dedizione il proprio lavoro.

Il senatore Luigi MARINO (*PI*) si associa alle considerazioni ferme e pacate svolte dal presidente Azzollini e apprezza la decisione di sollevare la questione all'interno di un'apposita cornice istituzionale, in coerenza con lo stile e la correttezza professionale che ha sempre caratterizzato l'operato della presidenza.

Formula, altresì, un sentito ringraziamento per la preziosa opera del Servizio del bilancio e degli uffici del Senato.

Il vice ministro MORANDO ricorda che spesso, in passato, le valutazioni contenute nelle note del Servizio del bilancio hanno suscitato, da parte dei differenti Governi, una reazione tanto più stizzita quanto più i rilievi critici risultavano fondati e condivisibili.

Evidenzia, poi, come la tradizione di indipendenza e di autonomia che contraddistingue le amministrazioni delle Camere caratterizzi ancor di più i Servizi del bilancio, che sono chiamati a svolgere un'analisi dell'impatto dei provvedimenti sui saldi di finanza pubblica, con un inevitabile riflesso sul dibattito politico. Pertanto, nel caso in cui le dichiarazioni del Presidente del Consiglio siano effettivamente corrispondenti a quelle

riportate sugli organi di stampa, si associa alle considerazioni critiche svolte dal presidente Azzollini e ritiene sbagliato reagire alle critiche non con obiezioni di merito, bensì attraverso la delegittimazione dell'interlocutore. Rileva, poi, che il tipo di reazione del Presidente del Consiglio può essere stato indotto dalle modalità semplicistiche con cui gli organi di informazione possono aver riportato i rilievi tecnici contenuti nel *dossier* del Servizio del bilancio.

Fa, tuttavia, presente come il *modus operandi* di tale Servizio sia stato sempre tutelato e che la terzietà delle analisi sulla finanza pubblica verrà ancor più garantita dalla costituzione, ormai imminente, dell'Ufficio parlamentare di bilancio, che rappresenterà un organismo con cui questo Governo ed i successivi dovranno costantemente confrontarsi. Al riguardo, osserva come il Governo in carica non abbia minimamente interferito con la procedura parlamentare di individuazione dei componenti del Consiglio dell'Ufficio parlamentare di bilancio e abbia, altresì, visto con favore la celere costituzione del predetto organismo.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare i senatori intervenuti e il rappresentante del Governo, si impegna a riferire al Presidente del Senato sui termini del dibattito svoltosi: risulta, infatti, preferibile che sia il presidente Grasso a decidere gli ulteriori ed eventuali passi istituzionali da intraprendere.

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(1464) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ed in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il presidente AZZOLLINI (NCD), in qualità di relatore, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 1, comportano maggiori oneri le proposte 1.134, 1.135, 1.136, 1.160, 1.161, 1.162, 1.310, 1.311, 1.312, 1.313, 1.314, 1.315 e 1.507. Fa presente che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 1.508 e 1.509. Rileva che occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza degli oneri agli emendamenti 1.131, 1.132, 1.133, 1.254, 1.255, 1.256, 1.257, 1.258 e 1.259. Segnala che occorre altresì valutare le proposte 1.502, 1.177, 1.178, 1.179, 1.180, 1.181, 1.182, nonché, 1.215, 1.216, 1.217, 1.218, 1.219, 1.220, 1.222, 1.223, 1.224, 1.225, 1.226, 1.227, 1.228, 1.229, 1.230, 1.231, 1.232, 1.233, 1.234, 1.235, 1.236, 1.237, 1.271, 1.272, 1.273, 1.274, 1.275, 1.276, 1.277, 1.278, 1.279, 1.280, 1.297, 1.298, 1.299, 1.303, 1.304, 1.305 e 1.0.500, nel caso in cui le norme siano riferibili anche alla Pubblica Amministrazione. Occorre altresì valutare le proposte 1.287, 1.288 e 1.289.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2 e *2-bis*, rileva che comportano maggiori oneri le proposte 2.5 1, 2.52, 2.53, 2.80, 2.81, 2.123, 2.124, 2.128, 2.129, 2.130, 2.131, 2.135, 2.136, 2.137, 2.138, 2.139, 2.140, 2.141, 2.142, 2.143, 2.145, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.11, 2.0.12, 2.0.13, 2.0.14, 2.0.15, 2.0.16, *2-bis.0.2* e *2-bis.0.3*. Fa presente che occorre acquisire la relazione tecnica sulle proposte 2.5, *2-bis.0.1*, *2-bis.0.4* e *2-bis.0.5*. Osserva che occorre valutare gli emendamenti 2.37, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.74, 2.144, 2.0.8, 2.0.9 e 2.0.10. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3 rileva che occorre valutare gli emendamenti 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13 e 3.14. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4 segnala che comportano maggiori oneri le proposte 4.43, 4.44, 4.45, 4.46, 4.47, 4.48, 4.73, 4.74, 4.75, 4.76, 4.77, 4.78, 4.79, 4.80, 4.81, 4.97 e 4.0.1. Osserva che occorre valutare le proposte 4.3, 4.82, 4.83 e 4.84. Per quanto riguarda le proposte riferite all'articolo 5, osserva che comportano maggiori oneri gli emendamenti 5.1, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9 e 5.0.14. Rileva che occorre acquisire la relazione tecnica sulle proposte 5.12, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3, 5.0.4, 5.0.5 e 5.0.6. Osserva che occorre altresì valutare gli emendamenti 5.0.7, 5.0.8, 5.0.9, 5.0.10, 5.0.11, 5.0.12 e 5.0.13. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti. Per quanto riguarda gli emendamenti presentati dal Governo e i relativi subemendamenti, osserva che occorre valutare le proposte 1.2000/1, 1.3000/1, 1.3000/3, 1.4000/1 e 2.2000. Segnala che non vi sono osservazioni sulle restanti proposte.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*) osserva, in via generale, come la Commissione dovrebbe concentrare la propria attenzione anche sugli emendamenti che comportano un aggravio di spesa a carico delle imprese private, poiché ciò determina, come effetto domino, un'incidenza anche sui saldi di finanza pubblica, in termini di minor gettito tributario e diminuzione della capacità competitiva dell'apparato imprenditoriale.

Il PRESIDENTE rileva che, in questa sede, la Commissione può soltanto valutare l'impatto diretto sui saldi di finanza pubblica, in quanto l'impatto indiretto può essere valutato soltanto nel corso della sessione di bilancio, avendo cognizione della cornice di riferimento macroeconomica complessiva.

Ritiene, poi, che gli emendamenti 1.508 e 1.509 necessitino di una valutazione negativa, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per mancanza di relazione tecnica.

Il vice ministro MORANDO si sofferma, poi, sugli emendamenti all'articolo 1 segnalati dal relatore, a partire dall'1.215, evidenziando il loro carattere oneroso qualora il datore di lavoro coincida con un'amministrazione pubblica.

Successivamente, con riguardo all'articolo 2, rileva il carattere potenzialmente oneroso degli emendamenti da 2.37 a 2.42, stante la portata dell'ultimo periodo dell'ultimo comma.

Osserva, poi, come l'emendamento 2.74 determini l'insorgenza di oneri per la finanza pubblica.

Il PRESIDENTE, nel concordare con le valutazioni del Governo, evidenzia, quindi, che anche gli emendamenti 1.287, 1.288 e 1.289 determinano maggiori oneri, mentre gli emendamenti 1.131 e seguenti, su cui si chiede di valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, debbano essere assistiti, per l'appunto, da una clausola di neutralità sia finanziaria che amministrativa.

Rileva, infine, il carattere oneroso degli emendamenti 2.74, 2.144, su cui occorrerebbe acquisire una relazione tecnica, 2.0.8, 2.0.9 e 2.0.10.

Alla luce del dibattito svoltosi propone, pertanto, in qualità di relatore, l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.134, 1.135, 1.136, 1.160, 1.161, 1.162, 1.310, 1.311, 1.312, 1.313, 1.314, 1.315, 1.507, 1.508, 1.509, 1.502, 1.177, 1.178, 1.179, 1.180, 1.181, 1.182, 1.215, 1.216, 1.217, 1.218, 1.219, 1.220, 1.222, 1.223, 1.224, 1.225, 1.226, 1.227, 1.228, 1.229, 1.230, 1.231, 1.232, 1.233, 1.234, 1.235, 1.236, 1.237, 1.271, 1.272, 1.273, 1.274, 1.275, 1.276, 1.277, 1.278, 1.279, 1.280, 1.297, 1.298, 1.299, 1.303, 1.304, 1.305, 1.0.500, 1.287, 1.288, 1.289, 2.51, 2.52, 2.53, 2.80, 2.81, 2.123, 2.124, 2.128, 2.129, 2.130, 2.131, 2.135, 2.136, 2.137, 2.138, 2.139, 2.140, 2.141, 2.142, 2.143, 2.145, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.11, 2.0.12, 2.0.13, 2.0.14, 2.0.15, 2.0.16, 2-bis.0.2, 2-bis.0.3, 2.5, 2-bis.0.1, 2-bis.0.4, 2-bis.0.5, 2.37, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.74, 2.144, 2.0.8, 2.0.9 e 2.0.10. Il parere è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sulle proposte, 1.131, 1.132, 1.133, 1.254, 1.255, 1.256, 1.257, 1.258 e 1.259, all'inserimento infine del seguente periodo: "dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e si provvede con le risorse umane, materiali e finanziarie esistenti a legislazione vigente". Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti riferiti agli articoli 1, 2 e 2-bis. Il parere è sospeso sugli emendamenti riferiti ai restanti articoli e sulle proposte 1.2000/1, 1.3000/1, 1.3000/3, 1.4000/1, 2.2000, 1.3000/12 (testo 2), 2.3000 (testo 2)/200, 2.3000 (testo 2)/100, 2.3000 (testo 2)/101, 2.3000 (testo 2)/102, 2.149 (testo 2)/100 e 2-bis.1000/100».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 15.*

## FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)

Martedì 6 maggio 2014

### Plenaria

### 98<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
Mauro Maria MARINO

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'avvocato Stefano Betti, presidente dell'Associazione Master in Diritto Tributario dell'Università di Genova, accompagnato dal dottor Marcello Mannucci, dall'avvocato Francesco Gavotti, dall'avvocato Francesco Boetto e dall'ingegner Maurizio Michelini.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità e sul rapporto tra contribuenti e fisco: audizione di rappresentanti dell'Associazione Master in Diritto Tributario dell'Università di Genova**

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 15 aprile.

Il presidente Mauro Maria MARINO introduce l'odierna audizione, specificando la relazione tra la procedura informativa in titolo e l'attività

di redazione dei decreti legislativi di attuazione della legge di delega fiscale.

Ha quindi la parola l'avvocato BETTI, il quale dà conto delle finalità dell'Associazione Master in Diritto Tributario dell'Università di Genova e dei lavori dei gruppi di studio interdisciplinari da essa attivati per la redazione del documento da sottoporre alla Commissione. Passa quindi a illustrare la posizione della propria Associazione in riferimento alle diverse disposizioni recate dalla legge n. 23 del 2014. Si sofferma innanzitutto sulla revisione del sistema sanzionatorio, osservando l'insufficienza della mera denuncia penale ai fini del raddoppio dei termini di accertamento; quanto al sistema delle sanzioni amministrative rileva l'opportunità di una riduzione allo scopo di impedire che la somma di imposta e sanzione superi l'ammontare contestato, nonché di differenziare la fattispecie di omessa fatturazione e di tardiva fatturazione e di consentire la definizione parziale e differenziata di contestazioni differenti. In relazione alla sanzione consistente nella sospensione dall'esercizio della professione per omessa fatturazione ritiene che non possa essere considerata sufficiente dall'ordinamento la semplice contestazione, in mancanza di un accertamento definitivo, mentre riguardo all'autorizzazione al superamento del segreto professionale auspica che la competenza venga attribuita, piuttosto che al pubblico ministero, al giudice per le indagini preliminari, in contraddittorio con il professionista, così da garantire maggiormente la riservatezza delle informazioni. Segnala poi la questione della durata degli accessi e dell'accertamento, richiamando l'attenzione sulla necessità di disporre di tempi certi, anche attraverso la previsione della sanzione di nullità del procedimento. Esprime poi perplessità verso ipotesi di un'estensione dell'obbligo dei pagamenti tramite POS per i professionisti in considerazione della scarsa efficacia ai fini della lotta all'evasione. In materia di abuso del diritto giudica favorevolmente l'intenzione di garantire un quadro di certezza normativa anche rispetto all'operato della pubblica amministrazione. Al fine di migliorare la disciplina della riscossione propone la previsione di deroghe al divieto di proporre opposizione alle azioni cautelari nei casi di sussistenza di idoneo titolo giudiziale di annullamento o di sospensione dell'accertamento. Quanto alla riforma dell'imposta di registro auspica l'abrogazione dell'istituto della solidarietà con il soccombente per la parte vincitrice della causa, mentre, allo scopo di una maggiore qualificazione della magistratura tributaria, segnala l'opportunità di una riserva dei posti per i funzionari direttivi delle agenzie fiscali in pensione da più di un anno. Soffermandosi sulla riforma del catasto propone l'introduzione di un «cassetto fiscale dell'immobile», quale strumento integrato di conoscenza del patrimonio immobiliare, con la possibilità di abbinare ai rilievi catastali tutta una serie di informazioni dell'immobile (ad esempio destinazione d'uso, classificazione energetica) utili anche ai fini della determinazione delle rendite più vicine ai reali valori.

Interviene quindi brevemente l'ingegner MICHELINI, il quale illustra le caratteristiche del sistema informatico DOCFA e le possibili integrazioni dello stesso.

L'avvocato BETTI si esprime quindi sulla materia delle semplificazioni fiscali, richiamando in particolare l'attenzione sull'esigenza di un coordinamento con la normativa sull'accertamento bancario, che contempla l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, compromettendo in particolar modo i soggetti a contabilità semplificata. Dopo aver espresso alcune considerazioni in riferimento alle potenzialità della dichiarazione precompilata per i titolari di partita IVA segnala la possibilità di prevedere un più elevato limite per i costi dei beni strumentali deducibili.

Il presidente Mauro Maria MARINO ringrazia gli auditi per il contributo offerto, particolarmente utile nell'ottica di attuazione della delega fiscale.

Il senatore SCIASCIA (*FI-PdL XVII*) rileva l'anomalia consistente nella sospensione dell'attività professionale ad opera dell'amministrazione finanziaria in assenza di contraddittorio con gli ordini. Manifesta inoltre condivisione rispetto alle considerazioni svolte in materia di incapacienza della parte soccombente nei processi riguardanti l'imposta di registro.

Alle considerazioni da ultimo espresse dal senatore Sciascia si associa il senatore MOLINARI (*M5S*), il quale sollecita una riflessione complessiva sul tema della tutela della riservatezza dei professionisti.

La senatrice GUERRA (*PD*) domanda delucidazioni in relazione all'ipotesi di raccolta dei dati sugli immobili prospettate dagli auditi.

Il presidente Mauro Maria MARINO chiede ragguagli circa la sostenibilità economica del sistema di valutazione dei valori immobiliari illustrato.

La senatrice BELLOT (*LN-Aut*) chiede ragguagli circa la possibilità di un'estensione generale dei sistemi di tracciabilità dei pagamenti e di dichiarazione precompilata dei redditi.

L'avvocato BETTI specifica che le considerazioni svolte riguardo alla tutela della riservatezza hanno valenza nei casi di procedimenti di verifica amministrativa e non di quelli di carattere penale.

L'ingegner MICHELINI si sofferma sulla necessità di disporre di sistemi di raccolta dei dati che consentano una valutazione aggiornata e realistica dei valori immobiliari, i cui costi sono prevedibilmente destinati a

essere compensati da una più razionale gestione delle risorse e da una maggiore efficienza del mercato.

L'avvocato BETTI ribadisce la volontà della propria Associazione di dare un contributo di carattere tecnico nella fase di attuazione della delega, senza interferire nell'ambito politico.

Il presidente Mauro Maria MARINO ringrazia nuovamente gli auditi e li congeda. Avverte quindi che la documentazione acquisita nell'ambito dell'odierna procedura informativa verrà pubblicata nella pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI 5<sup>a</sup> E 6<sup>a</sup> RIUNITE*

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che la seduta delle Commissioni 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite già convocata alle ore 14,30 di oggi non avrà luogo. Le medesime Commissioni sono dunque convocate oggi alle ore 20, o comunque al termine dei lavori dell'Assemblea.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

## ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)

Martedì 6 maggio 2014

**Plenaria**

**90<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
MARCUCCI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Francesca Barraciu.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione non è in numero legale per avviare l'esame dell'atto del Governo n. 95, relativo al riparto dei contributi per gli enti vigilati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, previsto per la seduta odierna. Ne rinvia pertanto a domani lo svolgimento.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

## **AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

Martedì 6 maggio 2014

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 79**

*Presidenza del Presidente*  
**FORMIGONI**

*Orario: dalle ore 14,15 alle ore 14,40*

*AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1328 (COMPETITIVITÀ  
SETTORE AGRICOLO)*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul fenomeno delle mafie**  
**e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 6 maggio 2014

**Plenaria**

*Presidenza della Presidente*  
Rosy BINDI

*La seduta inizia alle ore 9,30.*

**Audizione del Direttore dell'Osservatorio sulla criminalità organizzata dell'Università degli Studi di Milano, prof. Fernando Dalla Chiesa**

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente* introduce l'audizione del prof. Fernando Dalla Chiesa, *Direttore dell'Osservatorio sulla criminalità organizzata dell'Università degli Studi di Milano*, accompagnato dalla dott.ssa Ilaria Meli, *ricercatrice dell'Osservatorio* che ha ad oggetto le risultanze di uno studio sulle principali dinamiche di azione della criminalità organizzata e della loro evoluzione nel contesto sociale ed economico delle regioni del Nord d'Italia.

Il prof. Fernando Dalla Chiesa, *Direttore dell'Osservatorio sulla criminalità organizzata dell'Università degli Studi di Milano* illustra lo studio.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Rosy BINDI, *presidente*, Marco DI LELLO (*Misto - PSI - PLI*), Claudio FAVA (*SEL*), Davide MATTIELLO (*PD*), Alessandro NACCARATO (*PD*) e i senatori Rosaria CAPACCHIONE (*PD*), Salvatore Tito DI MAGGIO (*PI*) e Luigi GAETTI (*M5S*) ai quali risponde il prof. Fernando Dalla Chiesa, *Direttore dell'Osservatorio sulla criminalità organizzata dell'Università degli Studi di Milano*.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia gli auditi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 11,15.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Martedì 6 maggio 2014

### Plenaria

*Presidenza della Vice Presidente*  
Rosetta Enza BLUNDO

*indi della Presidente*  
Michela Vittoria BRAMBILLA

*indi della Vice Presidente*  
Rosetta Enza BLUNDO

*La seduta inizia alle ore 13,50.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

#### *INDAGINE CONOSCITIVA*

##### **Indagine conoscitiva sulla povertà e sul disagio minorile**

##### **Audizione di rappresentanti dell'associazione Agevolando**

(Svolgimento e conclusione)

Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Sono presenti per l'associazione Agevolando Federico Zullo, presidente dell'associazione, Merita Gasi, vicepresidente, Denise Pergher, consigliere nazionale e Nasim Mohamad, volontaria.

Federico Zullo, presidente dell'associazione Agevolando, e Denise Pergher, consigliere nazionale, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, la deputata Chiara SCUVERA (PD) ed, infine, Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*.

Federico Zullo, presidente dell'associazione Agevolando e Merita Gasi, vicepresidente, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, ringrazia tutti i presenti e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 14,50.*





